1865

N° 142

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 14 Giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	60	31	16

Per far luogo il più sollecitamente possibile alla pubblicazione di molte ed urgenti leggi, domani, malgrado la ricorrenza della festa solenne del Corpus Domini, si pubblica il giornale.

PARTE UFFICIALE

TABELLA N° 4

annessa al regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale (v. nn. 140, 141).

Norme generali per la scelta dei locali e provvista della mobilia per gli uffizi e alloggi dei prefetti e sotto-prefetti.

A. L'ufficio della prefettura devesi comporre:

1° Di una sala per la deputazione provinciale;

2° Per il prefetto: d'un'ampia sala, un gabinetto da lavoro, una sala d'aspettazione, e un'anticamera destinata agli uscieri;

3° Per il consigliere delegato: di una camera, e per tutti gli altri consiglieri d'una sala conveniente;

4° Per la segreteria: di tante camere quante sono necessarie per contenere, senza soverchia ristrettezza, quel numero d'impiegati ed inservienti che è determinato dalla pianta organica di ciascuna prefettura;

5° Per l'archivio: d'un locale abbastanza vasto e acconcio per contenere non solo le carte già esistenti, ma ancora quelle che vi si accumuleranno nel corso di parecchi anni avvenire, coll'avvertenza eziandio che l'archivio della leva sia separato dall'altro;

6° Per l'uffizio telegrafico: d'un locale capace ed appropriato al suo scopo, avente una comunicazione interna coll'uffizio della prefettura ed un accesso esterno per il pubblico.

B. L'ufficio della sotto-prefettura debbe avere:

1° Un'ampia sala e un gabinetto di lavoro pel sotto-prefetto, e una anticamera per gli uscieri;

2° Per la segreteria: quel numero di camere che risulti proporzionato al personale che vi si deve contenere a norma della pianta organica;

3° Per l'archivio: gli ambienti necessari giusta quanto si disse più sopra parlando dell'archivio della prefettura;

4° Per l'ufficio telegrafico: un locale nelle debite proporzioni, avente gli stessi requisiti indicati per l'ufficio telegrafico delle prefetture.

C. L'alloggio deve constare:

Pel prefetto:

Di una anticamera;

Una prima e seconda sala di ricevimento;

Quattro camere da letto, in parte ad uno e in parte a due posti, aventi ciascuna un accesso distinto e indipendente;

Un'ampia sala da pranzo con una stanza attigua per ripulire;

Una spaziosa cucina con dispensa e servizi attigui;

Due camere per guardaroba e per gli apprestamenti della biancheria;

Un numero sufficiente di camere da letto per alloggiarvi almeno sei persone di servizio;

Cantina e legnaia proporzionata all'alloggio.

La provincia è inoltre tenuta, ogniqualvolta il prefetto ne faccia la richiesta, a somministrare in attiguità od almeno in prossimità dell'alloggio una scuderia con camera contigua pel cocchiere e una rimessa capace di due carrozze, un locale per la custodia dei finimenti dei cavalli ed attrezzi diversi, e un altro per tenervi i foraggi.

Pel sotto-prefetto:

Di una anticamera;

Una sala di ricevimento;

Tre camere con letti, in parte ad una e in parte a due piazze, aventi ciascuna un accesso indipendente;

Una sala da pranzo con attigua stanza;

Una cucina;

Una camera da guardaroba;

Un numero di camere da letto sufficiente per alloggiarvi tre persone di servizio;

Cantina e legnaia proporzionata all'alloggio.

Insomma i locali sì per gli uffizi che per gli alloggi de' prefetti e sotto-prefetti debbono essere sani, convenientemente disposti, mobiliati ed arredati, situati in luogo comodo e per quanto possibile centrale ed avere scale ed accessi puliti e decorosi.

L'alloggio del prefetto deve inoltre avere un cortile od atrio provvisto di porta o cancello che si possa chiudere.

Il numero 2318 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del titolo II della legge in data delli 11 maggio 1865, n° 2276, concernente l'ammontare e riparto dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile pel 1865.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Firenze addì 25 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile nell'anno 1865.

TITOLO I.

OPERAZIONI PREPARATORIE.

CAPITOLO I. — *Reparti e subreparti.*

Art. 1. Per la esecuzione della legge 11 maggio 1865, n° 2276, i direttori provinciali delle tasse raccoglieranno con ogni cura per provincia l'ammontare dei redditi imponibili superiori a lire 250 annue, che servirono alla formazione dei ruoli dell'imposta per il secondo semestre del 1864; ed invieranno un quadro (Modulo A^1) dei medesimi, al ministro delle finanze, prima del 31 agosto.

Art. 2. Sulla base dei redditi suddetti e dei contingenti fissati per ciascuna provincia nel 1864 col Regio Decreto 14 agosto 1864, n° 1883, verrà con altro Regio Decreto diviso il contingente di 66,000,000 d'imposta pel 1865, tra le diverse provincie del Regno, come prescrive l'articolo 2 della stessa legge 11 maggio 1865; cioè 44 milioni in ragione dei redditi, e 22 milioni in ragione dei suddetti contingenti.

Per il riparto predetto i redditi e contingenti del 1864 riceveranno la sola modificazione, che consegue dall'articolo 5 della legge 11 maggio 1865, per cui le banche e gl'istituti di credito debbono essere tassati nei diversi luoghi, in cui hanno sedi o succursali.

Art. 3. I direttori delle tasse raccoglieranno nel medesimo quadro di modulo A^1 l'ammontare delle quote divenute inesigibili sulla tassa del 1864, giusta le norme da prescriversi con apposito regolamento, sia per difetto dei contribuenti, sia per lo eccesso dell'imposta al di là del 10 per cento, secondo fu sancito dall'articolo 3 della citata legge, e nell'articolo 94 del regolamento approvato con regio Decreto 14 agosto 1864, n° 1884.

L'ammontare delle quote inesigibili sarà reimposto in aumento del contingente provinciale rispettivo, determinato come nell'articolo precedente.

Art. 4. I direttori provinciali delle tasse ripartiranno il contingente provinciale stabilito, come sopra è detto negli articoli 2 e 3, tra i diversi comuni e consorzi della provincia, come prescrive l'articolo 3 della legge 11 maggio 1865, e secondo le norme seguenti:

1° Raccoglieranno in apposito stampato, secondo il modulo B^1, per ciascun comune o consorzio della provincia, ed inscriveranno nelle relative colonne:

a) L'ammontare dei redditi imponibili superiori a lire 250, soggetti all'imposta del 1864;

b) I contingenti comunali o consorziali dello stesso anno stabiliti per decreto del prefetto o del Ministro delle finanze, modificati però nel senso espresso all'articolo 2;

2° Ripartiranno due terzi del contingente provinciale sull'ammontare dei redditi imponibili *a*), ed un terzo sull'ammontare dei contingenti *b*);

3° Sommeranno assieme in apposita colonna i risultati ottenuti nei due riparti, onde avere i contingenti comunali o consorziali;

4° Se per alcuni comuni o consorzi il contingente, come sopra ottenuto, eccedesse il 10 per 100 del reddito imponibile accertato nel 1864, si sommeranno assieme le diverse eccedenze della provincia, e si ripartiranno su quei comuni o consorzi, il cui nuovo contingente non raggiunga il 10 per cento del reddito come sopra accertato. Questa ripartizione sarà fatta in proporzione di quel tanto che manchi al contingente di ciascun comune o consorzio, per raggiungere il 10 per 100 del rispettivo reddito imponibile;

5° I contingenti comunali o consorziali così definitivamente ottenuti saranno notati in apposita colonna del quadro B^1.

Art. 5. Verificate le operazioni indicate per istabilire i contingenti comunali o consorziali, il direttore delle tasse trasmetterà, non più tardi del 1° ottobre, al prefetto il progetto di subriparto del contingente provinciale, col corredo di tutti i dati che avranno servito a compilarlo.

Art. 6. Il Consiglio provinciale sarà convocato il 3 ottobre per esaminare il progetto anzidetto, e qualora per difetto di numero occorresse una seconda convocazione, questa verrà fatta il 10 ottobre; e non riunendosi neppure in questa il numero dei consiglieri voluti dalla legge, la deputazione provinciale adempirà di urgenza all'ufficio del Consiglio, a norma dell'articolo 180 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo 1865.

Art. 7. Il Consiglio provinciale esaminerà se il progetto di sub-reparto sia stato esattamente eseguito a norma dell'articolo 4 del presente regolamento; e nel termine di una settimana il prefetto farà conoscere, occorrendo, al direttore delle tasse le osservazioni del Consiglio.

Il direttore, egualmente nel termine di 8 giorni, presenterà le sue repliche; e il prefetto deciderà, prima della fine d'ottobre, e renderà definitivo il subreparto, che prima del 10 novembre sarà pubblicato in tutti i comuni della provincia.

Un conveniente numero di esemplari ne sarà inoltre trasmesso al direttore delle tasse, che li spedirà ai propri agenti, nonchè al Ministero.

Qualora nell'esame prescritto da quest'articolo, il Consiglio o la deputazione provinciale riconoscessero meno esatto qualche accertamento di redditi fatti pel 1864, invieranno l'occorrente proposta di rettificazione all'agente delle tasse del relativo consorzio non più tardi del 15 ottobre.

Art. 8. Non più tardi del 31 dicembre 1865, per cura del Ministro delle finanze, si pubblicherà nella Gazzetta Ufficiale del Regno, per provincie, comuni e consorzi, il riparto e subreparto dell'imposta, unitamente ai dati rispettivi.

Art. 9. I Consigli comunali che nella sessione autunnale e prima del termine del mese di novembre, intendono ricorrere al Ministro delle finanze contro il subreparto stesso, trasmetteranno i loro reclami al direttore provinciale delle tasse, che li farà tosto pervenire al Ministro colle sue osservazioni.

Art. 10. Nella medesima sessione, di cui è parola all'articolo 6, il Consiglio provinciale ripartirà fra i comuni o consorzi della provincia, secondo le rispettive provenienze, i redditi che, come sarà detto all'articolo 57 del presente regolamento, si saranno dichiarati nel capo-luogo della provincia dalla cassa ecclesiastica, dagli economati e dalle amministrazioni dei beni di enti morali soppressi.

Questa ripartizione sarà subito comunicata, per mezzo del direttore provinciale delle tasse, agli agenti delle tasse dei comuni o consorzi cui risguarda.

CAPITOLO II. — *Rappresentanze consorziali. — Commissioni di sindacato. — Commissioni di appello.*

Art. 11. Il prefetto, o per sua delegazione il sotto-prefetto, convocherà pel 9 luglio i Consigli di quei comuni riuniti in consorzio, nei quali sia mancato, per morte, o altra causa, uno o più membri della rappresentanza consorziale, che fu nominata per l'imposta del 1864, perchè provvedano alla elezione degli individui che debbono surrogare i mancanti.

Occorrendo, per difetto di numero, una seconda convocazione, questa avrà luogo il 16 luglio.

Il sindaco parteciperà immediatamente al prefetto o sotto-prefetto i nomi degli eletti.

Art. 12. Il prefetto, o per esso il sotto-prefetto, convocherà pel 23 luglio le rappresentanze consorziali ed i consigli dei comuni non riuniti in consorzio, perchè procedano alla nomina delle Commissioni di sindacato, di cui all'articolo 21 della legge 14 luglio 1864, numero 1830.

Occorrendo, per difetto di numero, una seconda riunione, questa avrà luogo il 30 luglio.

Art. 13. Le rappresentanze consorziali, presiedute provvisoriamente dal membro più anziano, eleggeranno nella prima seduta, ed a scrutinio segreto, un presidente ed un segretario; potranno tenere le loro adunanze nella sala del comune, e seguiranno le norme assegnate ai Consigli comunali.

Art. 14. Ogni Consiglio comunale o rappresentanza consorziale eleggerà, a maggioranza relativa, sei o quattro membri della detta Commissione, secondochè la popolazione del comune o consorzio superi, o no, i dodici mila abitanti.

Si eleggeranno inoltre altrettanti supplenti che, in assenza di qualche commissario effettivo, possano dal presidente della Commissione essere chiamati a farne le veci.

Art. 15. Il sindaco, o il presidente della rappresentanza consorziale, invierà senza indugio il processo verbale delle sedute tenute per queste elezioni al prefetto o sotto-prefetto; il quale completerà la Commissione nominandone il presidente, notificherà agli eletti la loro nomina, e ne farà pubblicare i nomi.

Il presidente convoca senza indugio la Commissione, perchè possa procedere immediatamente alle operazioni attribuitele dal presente regolamento, e dà avviso della seguita adunanza all'agente delle tasse.

Qualora il presidente nominato dal prefetto fosse uno dei commissari già eletti, subentrerà a far parte della Commissione il primo nominato dei commissari supplenti, e al supplente subentrerà quello che, dopo i commissari eletti, abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 16. Il Consiglio d'un comune popoloso, o una rappresentanza di più che cinque comuni, potrà chiedere al prefetto nella sua prima seduta, di cui all'articolo 12, che sia aumentato il numero dei membri della Commissione.

Qualora il prefetto accolga la domanda di cui trattasi, o alcuno degli eletti abbia ricusato il suo ufficio, si convocheranno per le nuove nomine i Consigli comunali o le rappresentanze consorziali al 6 oppure 13 agosto; e la nomina sarà valida qualunque sia il numero degl'intervenuti.

Quando i Consigli comunali o le rappresentanze consorziali non adempiano a ciò che è prescritto nei precedenti articoli, provvederà il prefetto a termini dell'articolo 232 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale 20 marzo 1865.

Art. 17. Sarà in facoltà del presidente dividere la Commissione in Sottocommissioni, associandovi altri cittadini che reputi atti all'ufficio.

Le Sottocommissioni dovranno essere composte di non meno di tre membri, fra i quali, possibilmente, un commissario, o effettivo o supplente, che sosterrà l'ufficio di presidente, il quale ufficio, in caso diverso, sarà sostenuto da un sottocommissario scelto dal presidente.

Esse avranno le stesse facoltà e doveri della Commissione, relativamente all'incarico loro affidato.

Le deliberazioni delle Commissioni o Sottocommissioni per essere valide dovranno essere prese a maggioranza de' presenti, che non saranno mai meno di tre, e verranno notate sopra un registro da rimanere presso il rispettivo presidente fino al termine dell'ufficio.

Art. 18. Al presidente della Commissione spetta l'invitare a far parte delle Sottocommissioni; ed egli è responsabile dell'osservanza dei termini stabiliti, della distribuzione del lavoro e del carteggio ufficiale.

Art. 19. Non sono eleggibili a membri della Commissione o Sottocommissioni i prefetti e sotto-prefetti, gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali finanziari addetti al servizio di quest'imposta, i membri della magistratura giudiziaria, i militari di terra e di mare, le guardie doganali e di polizia.

Possono non accettare l'incarico i membri del Parlamento, coloro che non hanno la loro principale abitazione nel comune o consorzio, le persone afflitte da permanente infermità corporale, e coloro che hanno oltre 65 anni di età.

Gli altri che rifiutassero di accettare questo ufficio pagheranno una multa di lire 50, 100, o 200, secondochè la popolazione del comune in cui risiedono sarà al disotto di 500 o di 10,000 abitanti, o eccederà questo numero.

Niuno potrà essere obbligato a far parte di più che una delle Commissioni o Sottocommissioni da nominarsi per l'applicazione di questa tassa.

Art. 20. Saranno considerati come rifiutanti l'incarico, e quindi sottoposti alla detta multa, coloro che non avessero risposto alla lettera di notificazione della loro nomina, o che non fossero intervenuti ad alcuna delle tre prime sedute della Commissione o Sottocommissione.

I commissari effettivi o supplenti ed i sottocommissari che, senza darne avviso e senza giustificati motivi, non intervenissero alle adunanze ed impedissero colla loro assenza di poter deliberare per difetto di numero, pagheranno per ogni volta l'ammenda di lire 5, o 10, o 20, a seconda della popolazione del comune, distinta come all'articolo 19.

Art. 21. Spetterà al presidente della Commissione notificare al prefetto o sotto-prefetto i rifiuti o le assenze degli eletti a far parte delle Commissioni o Sottocommissioni; e questi, riconosciuto il fatto, ed esaminata la ragione di esenzione, come la prescritta ammenda o multa, incaricherà il sindaco del comune, cui gli eletti appartengono, di provvedere alla riscossione delle ammende o multe a pro del comune giusta i regolamenti municipali.

In niun caso le ammende o multe possono dal sindaco venire ridotte.

Art. 22. Spetterà al comune provvedere alla residenza delle Commissioni e Sottocommissioni, ai commessi, ai contabili ed ai servienti che potessero loro abbisognare, e ad ogni oggetto necessario pel servizio: salvo la ripartizione della spesa fra i comuni del consorzio in proporzione del rispettivo ammontare del contingente d'imposta, e salvo il rimborso di cui all'articolo 116.

Art. 23. Il Consiglio provinciale nella stessa tornata di cui all'articolo 6, nominerà due membri della Commissione di appello prescritta dall'articolo 25 della legge 14 luglio 1864, e due supplenti pei casi di assenza o di impedimento d'alcuno dei membri effettivi.

Art. 24. La Camera di commercio della provincia, ed, essendovene più d'una, quella del capoluogo, sarà nello stesso tempo convocata per la nomina di due commissari effettivi e di due supplenti. Si darà tosto notizia delle relative nomine al prefetto, il quale procederà quindi alla nomina del presidente.

Qualora la Camera di commercio mancasse di adempire alla sua prerogativa, vi supplirà d'ufficio il prefetto.

Agli eletti nelle Commissioni provinciali d'appello si applicano le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21; e le relative ammende o multe, riscosse d'ordine del prefetto, anderanno a benefizio della provincia.

Art. 25. Le Commissioni provinciali terranno le loro sedute alla prefettura, e spetterà al prefetto di assegnare loro gl'impiegati, i commessi, ed i servienti, di cui potessero abbisognare.

Esse pure potranno suddividersi in sotto-Commissioni, nel qual caso si seguiranno le stesse norme stabilite dai precedenti articoli 17 e 18 per le Commissioni comunali o consorziali.

Alle spese occorrenti per le Commissioni provinciali, sarà provveduto dalla provincia.

Art. 26. Per la esecuzione di quanto sarà detto agli articoli 58, 59, 60 e 100 del presente regolamento, una Commissione centrale sarà istituita presso il Ministro delle finanze, composta di cinque membri e quattro supplenti da nominarsi dal ministro stesso.

TITOLO II.

DETERMINAZIONE DEI REDDITI.

CAPITOLO I. — *Liste dei contribuenti.*

Art. 27. La lista *A* dei contribuenti d'ogni comune, e quella *B* dei contribuenti che possiedono redditi nel comune, ma non vi risiedono, già formate per l'imposta del 1864, saranno dall'agente delle tasse completate, ed all'occorrenza ricopiate, colle aggiunte e sottrazioni che vi si fecero nella formazione della tabella *O*; e con quelle altre che, in seguito ad appuramenti fatti da esso o dalle Commissioni comunali o consorziali, e provinciali, potranno riconoscersi necessarie, affinchè contengano esattamente i contribuenti soggetti all'imposta per tutto l'anno 1864.

Queste liste, insieme alla lista *C* degli indigenti della medesima epoca, verranno trasmesse alla rispettiva autorità comunale prima del 2 luglio.

Art. 28. La Giunta comunale esaminerà le liste suddette, per farvi da canto suo le analoghe rettificazioni, che ancora occorressero.

Art. 29. Tanto l'agente, quanto le Giunte, indicheranno nella colonna delle osservazioni la cagione delle variazioni che non derivino dalla tabella *O*, e che essi abbiano introdotto nelle liste.

Art. 30. Pei comuni di Torino e di Firenze, si faranno alle liste dei contribuenti anche le variazioni in causa di cambiamento di dimora, avvenuto o da avvenire fino al 1° luglio 1865.

A tale effetto, non più tardi del 25 giugno, i sindaci di questi comuni pubblicheranno un avviso, in cui si inviteranno i contribuenti a dichiarare nel termine di 10 giorni, se al 1° luglio avranno trasferito il domicilio dall'una all'altra città.

Ciascuno dei due sindaci, sottratti alla lista del proprio comune i contribuenti che avranno dichiarato il proprio trasferimento, ne spedirà nota all'altro sindaco, perchè li aggiunga alle proprie liste.

Saranno conservati nelle liste quei contribuenti che non fecero la dichiarazione di cambiamento di dimora; e quelli che l'avessero cambiata, ma trasportandola in comuni diversi dai due suddetti.

Art. 31. Le liste rettificate a norma degli articoli precedenti verranno inviate all'agente delle tasse non più tardi del 15 luglio.

Se per tale epoca l'autorità comunale non abbia compiuta la revisione delle liste, l'agente le ritirerà egualmente, e procederà alle successive operazioni.

CAPITOLO II. — *Nuove dichiarazioni di redditi, e rettificazione delle antiche.*

Art. 32. Il sindaco, con notificazione da tenersi affissa dal 1° al 15 agosto (modulo *E*), inviterà i contribuenti a ritirare le schede di rettificazione (modulo D^1) dall'ufficio comunale o da quello dell'agente delle tasse.

Con questa notificazione annunzierà:

1° Che quei contribuenti i quali credessero essere stati, nelle dichiarazioni, e negli accertamenti fatti per l'applicazione dell'imposta pel 1864, mal determinati i redditi di cui erano possessori fino al 31 dicembre 1864, potranno chiederne la rettificazione prima del 31 agosto;

2° Che i redditi dichiarati ed accertati in meno nel 1864 dovranno essere rettificati dai contribuenti, sotto pena d'incorrere nelle multe comminate dalla legge, qualora la rettificazione venisse in loro vece eseguita dall'agente delle tasse, dalle Commissioni di sindacato, o dalle Commissioni provinciali.

Art. 33. L'agente delle tasse, rivedute e completate le liste ritirate dai comuni, unitamente all'elenco (modulo *F*) trasmetterà al sindaco prima del 31 luglio le schede di modulo *D*, perchè i nuovi contribuenti vi possano dichiarare i redditi, che avrebbero dovuto dichiarare nel 1864.

Il sindaco per mezzo dei servienti comunali manderà al contribuente od a chi per esso la rispettiva scheda.

Art. 34. Nei comuni di Torino e di Firenze, si trasmetteranno a tutti i contribuenti le schede, onde farvi una nuova dichiarazione pei loro redditi del 1865.

Art. 35. Pei contribuenti non residenti nel comune, o dimoranti all'estero, la scheda sarà inviata al domicilio dei loro agenti, procuratori, rappresentanti o soci, i quali dovranno fare la dichiarazione, nel tempo indicato all'articolo 38 per conto dei loro soci, mandanti, clienti o principali.

Art. 36. I servienti comunali faranno constare della remissione delle schede, mediante annotazione da farsi sull'elenco modulo *F*, che loro sarà rimesso dal sindaco contemporaneamente alle schede stesse.

Art. 37. Per cura del sindaco, con altra notificazione (modulo *E*) da pubblicarsi il 31 luglio, e da tenersi esposta al pubblico sino all'8 agosto, si avviseranno in Torino ed in Firenze tutti i contribuenti, e negli altri comuni i nuovi contribuenti, i quali non avessero ricevuto la scheda entro il 31 luglio, di ritirarla dall'ufficio dell'agente o del sindaco non più tardi del 31 agosto, nel qual giorno scade il termine pel rinvio delle schede all'agente delle tasse.

Art. 38. Le schede, debitamente riempiute dovranno essere restituite agli agenti, prima de 31 agosto.

Il rinvio fatto per la posta godrà della franchigia.

Quando la scheda sia consegnata o fatta consegnare direttamente al sindaco od all'agente delle tasse, od a chi per essi, il dichiarante avrà diritto d'ottenerne una ricevuta (modulo *G*) staccata da un registro a matrice.

I contribuenti di Torino e Firenze che già appartenevano ai ruoli del 1864, se dentro al termine predetto non restituissero le schede, si riterranno avere dichiarato pel 1865 i redditi del 1864, sui quali era dovuta l'imposta dell'anno medesimo.

Art. 39. I contribuenti sulla scheda modulo *D* destinata alle rettificazioni, indicheranno i redditi e le deduzioni, da sostituirsi ai redditi ed alle deduzioni, già stabiliti nelle tabelle relative all'imposta del 1864.

Art. 40. Pei contribuenti che, non avendo fatta la dichiarazione nel 1864, la omettessero nel 1865, e per quelli che non facessero la dichiarazione di rettificazione che potesse occorrere, l'agente delle tasse dovrà farla d'ufficio in apposite schede.

Art. 41. Le dichiarazioni si potranno eseguire anche da procuratori generali o speciali dei dichiaranti, presentando in originale od in copia, l'atto pubblico o privato, che può consistere

anche in una semplice lettera, da cui risulti la procura, il mandato o l'incarico.

Questo documento resterà annesso alla scheda; e nel caso che la dichiarazione sia fatta in vari comuni, il deposito fattone in uno basterà anche per gli altri mediante un richiamo nella scheda.

Art. 42. Pei minorenni, per gl'interdetti e gli inabilitati, la dichiarazione di cui si tratta si farà dai loro tutori e rappresentanti legittimi; e per le donne maritate, che convivono col marito e che hanno redditi propri e separati, la dichiarazione sarà fatta per loro conto dal marito.

Il contribuente, che non sapesse scrivere, potrà far riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà in sua vece, dichiarando di farlo alla presenza dell'interessato e di sua commissione.

Potrà anche fare la sua dichiarazione orale al sindaco, od all'agente delle tasse, o ad un loro supplente, dai quali verrà riportata sopra una scheda, e firmata alla presenza del dichiarante medesimo.

Delle schede consegnate o rimesse al sindaco, questi non più tardi del 1° settembre farà spedizione all'agente, accompagnandole con un elenco in due esemplari (modulo *F*) uno dei quali sarà dall'agente firmato e restituito al sindaco, e resterà poi nell'ufficio comunale a prova dell'eseguita dichiarazione.

CAPITOLO III. — *Norme generali per le dichiarazioni nuove e per le rettificazioni.*

Art. 43. Nella dichiarazione si dovrà indicare il reddito lordo, certo o presunto, che si riscuote annualmente in nome proprio o della moglie, o de' figli, o di altri membri della famiglia non compresi nell'eccezione dell'articolo 7, n° 4, della legge 14 luglio 1864 n° 1830, comprendendovi, oltre ai redditi certi ed in somma definita, anche quelli presunti o variabili od eventuali, derivanti dall'esercizio di qualunquesiasi professione, arte, industria o commercio, o da qualunque occupazione materiale od intellettuale, o da elargizioni, sussidi, ecc.

Fra i redditi si dovranno computare non solo i proventi in danaro, ma ancora tutti quelli che si fruiscono in natura, come viveri, alloggio, ecc.; e di questi proventi s'indicherà la specie, la quantità e il valore presunto.

Art. 44. In ogni scheda dovranno specificarsi distintamente:

a) I redditi procedenti da crediti ipotecari o chirografari o da altri titoli d'indole permanente, come scritte di cambio, mutui, titoli di debito pubblico, ed ogni specie di crediti per capitali redimibili o irredimibili;

b) I redditi, alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale e l'opera dell'uomo, come l'esercizio di qualunque industria o commercio;

c) I redditi dovuti unicamente all'opera dell'uomo, come l'esercizio di una professione o di un'arte e la prestazione d'un servizio pubblico o privato, e quelli alla produzione dei quali non concorre attualmente l'opera dell'uomo nè i capitali, come le rendite vitalizie, le pensioni, i sussidii, ecc.

Art. 45. La dichiarazione dei redditi provenienti da capitali dati a mutuo od in altro modo impiegati, con o senza ipoteca, dei redditi vitalizi, degli stipendi e salari, e generalmente di qualunquesiasi reddito in somma definita, dovrà esprimere esattamente il loro annuo valore reale senz'alcuna detrazione.

Però dagli stipendi e dalle pensioni degl'impiegati governativi, sì civili che militari, sarà dedotta la ritenuta, che fa sui medesimi il Governo a qualunque titolo che non sia disciplinare.

La dichiarazione poi dei redditi incerti e variabili, come sono i lucri provenienti da una professione, arte od industria, dovrà esprimere la media dei redditi dei tre anni precedenti; e se l'esercizio della professione, arte od industria, non contasse tre anni, o non fosse rimasto per quel tempo in condizioni analoghe, il reddito si desumerà da quel minor periodo di tempo che esso avrà durato, o che sarà rimasto in condizioni analoghe a quelle del 1864.

Per le città di Torino e Firenze, nelle quali debbonsi rinnovare le dichiarazioni, dovrà entrare nel triennio anche l'anno 1865.

Art. 46. Non si tasseranno, nè occorrerà dichiarare le indennità per spese d'uffizio o per trasferimenti, assegnate ai pubblici ufficiali, come pure i foraggi dei militari.

Saranno invece tassate, e dovranno perciò dichiararsi, le spese di rappresentanza.

Art. 47. Dai redditi industriali potranno essere defalcate le spese di produzione e di conservazione, o manutenzione, come il consumo delle materie gregge e degli strumenti, il restauro dei locali e delle macchine, gli stipendi e le indennità degl'impiegati e degli operai, la pigione dei magazzini, laboratori, opifizi e banchi, le commissioni di vendita, ecc. Le spese di restauro, o rinnovazione degli edifizi e delle macchine, non saranno per altro detratte per quella parte che va in aumento dei medesimi, o della potenza delle macchine.

Per quelle di dette spese che fossero incerte e variabili, la dichiarazione relativa dovrà egualmente corrispondere ad una media, secondo le regole indicate nell'articolo 45 pei redditi.

Parimente non potranno considerarsi tra le spese da defalcarsi i frutti di capitali impiegati nell'esercizio dell'industria relativa, sieno proprii o tolti ad imprestito, salvo quanto è preveduto per questi ultimi dall'articolo seguente; nè il compenso per l'opera prestata dal contribuente stesso o dalla moglie o dai figli, al mantenimento dei quali sia obbligato per legge; nè la spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia.

Le spese, di cui trattasi in questo articolo, si detrarranno soltanto dai redditi industriali cui si riferiscono, e non da altri.

Art. 48. I contribuenti potranno inoltre dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, dei loro redditi procedenti da ricchezza mobile; ed il loro importare verrà detratto dal reddito, per la produzione, conservazione e incremento del quale il debito annuo fu contratto, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e sia bene accertata la persona dei creditori e il loro domicilio nello Stato.

Non si ammetteranno, o rimarranno senza effetto, le dichiarazioni di debiti ipotecari, fatte da chi non potesse giustificare convenientemente che quelli hanno proprio e speciale rapporto coi redditi di ricchezza mobile da lui posseduta.

Art. 49. Il contribuente che, per effetto dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864, n° 1831, anderà soggetto all'imposta fondiaria sopra beni che dianzi ne erano immuni, non pagherà per essi nel 1865 l'imposta di ricchezza mobile che pagò nel 1864: perciò potrà chiedere che dai suoi redditi complessivi accertati pel 1864, sia detratta la parte spettante ai redditi, su cui ora proverà di pagare la imposta fondiaria.

Art. 50. Il proprietario o l'usufruttuario di beni stabili non è obbligato a dichiararne il reddito, quando siano soggetti all'imposta fondiaria, urbana o rurale.

Le persone estranee alla proprietà del fondo, come fittaiuoli, mezzaiuoli, ecc., dovranno invece dichiarare i redditi che traggono dai beni stabili loro affidati, essendo questi redditi sottoposti alla tassa.

I canoni, censi, livelli, soggiogazioni passive, terraggi, ecc., saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile, se sono soggetti alla fondiaria.

In caso di enfiteusi perpetua, non sono considerati come estranei alla proprietà del suolo nè il domino diretto, nè l'utilista.

Però i possessori di redditi soggetti all'imposta fondiaria, anche quando non abbiano reddito di ricchezza mobile, o lo abbiano inferiore a lire 250 imponibili, ogniqualvolta non siano compresi nelle eccezioni di cui all'articolo 7 della legge 14 luglio 1864, andranno soggetti alla tassa fissa.

Art. 51. Quando il contribuente partecipi a dividendi o ad altri redditi analoghi provenienti da società, e sovra questi già paghi l'imposta la società stessa, nel dichiararli, egli farà menzione di questa circostanza, non dovendo lo stesso reddito essere assoggettato più d'una volta all'imposta.

Art. 52. Le società di ogni titolo o specie saranno tenute a pagare l'imposta proporzionatamente ai redditi che producono col loro capitale o colla loro opera, in qualunque modo impieghino, e qualunque sia il destino a cui rivolgano i valori prodotti.

Coerentemente ogni società costituita senza scopo industriale non dovrà pagare l'imposta, se si limiti ad erogare le contribuzioni de' suoi membri in opere od atti filantropici, scientifici, letterari, di mero consumo o diletto, od in generale in operazioni non produttive di reddito sociale; ma dovrà pagarla qualora, ed in quanto, possieda o produca dei redditi, sia derivanti dal capitale contribuito, sia da qualunque altra origine, e in qualunque forma, e con qualunque destino.

Tuttavia, in nessun caso, potranno essere tassati i redditi appartenenti a società di mutuo soccorso.

Art. 53. Le casse di risparmio potranno assumere il pagamento dell'imposta spettante agl'interessi corrisposti pei depositi, quando ne facciano esplicita dichiarazione nella loro scheda, e ne avvertano il pubblico. In questo caso i depositanti si conformeranno a quanto è disposto dall'articolo 51.

Per quelle casse di risparmio, che lasciassero ai depositanti il pagamento delle tasse sull'interesse dei depositi, basterà, per la deduzione di questo dai redditi della cassa, che si faccia constare del suo totale ammontare.

Art. 54. Dovranno computarsi nella rendita delle società anonime, od in accomandita per azioni, comprese le società di assicurazioni mutue od a premio fisso, tutte le somme ripartite fra i soci sotto qualsiasi titolo quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva, od impiegate altrimenti, anche in estinzione dei debiti, e la somma degli interessi o frutti decorsi a favore dei possessori di obbligazioni, che dalle società medesime fossero state emesse, salvo sempre il diritto di rivalersi della tassa relativa verso i singoli soci, azionisti, o portatori.

Art. 55. Le società in nome collettivo, ossia le ditte collettive di commercio e d'industria, sono considerate come un solo contribuente, ferma restando per il pagamento la solidarietà dei soci.

Le medesime dovranno indicare nella dichiarazione (alla colonna *Osservazioni*) il nome e domicilio dei soci, e la loro quota di compartecipazione agli utili.

Art. 56. Ogni contribuente dovrà fare la dichiarazione complessiva dei suoi redditi non fondiari e pagare l'imposta in quel comune nel quale abbia la sua principale abitazione.

Gli ufficiali appartenenti alla milizia attiva di terra e di mare, si considereranno avere la loro principale abitazione nel comune ove risiedeva al 1° gennaio 1864 il comando del reggimento, battaglione o corpo di cui fanno parte.

I contribuenti che abitano fuori del regno debbono, per mezzo dei loro rappresentanti fare la dichiarazione e pagare l'imposta nel comune nel quale avevano il loro ultimo domicilio, o dove è prodotto il loro reddito.

Art. 57. Le direzioni della cassa ecclesiastica, gli economi e le amministrazioni dei beni di enti morali soppressi, faranno una dichiarazione in ciascun capoluogo di quelle provincie, nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile, e questa dichiarazione sarà dall'agente delle tasse passata al Consiglio provinciale, per farne l'uso indicato nell'articolo 10 del presente regolamento.

Similmente le banche e gl'istituti di credito, dovranno dichiarare i loro redditi parziali in ciascun comune o consorzio ove hanno sede, succursale od agenzia. Dalle dichiarazioni complessive fatte nel 1864, dedurranno l'ammontare delle dichiarazioni parziali fatte come sopra.

Art. 58. Quante volte il possessose di reddito proveniente da ricchezza mobile sia al medesimo tempo possessore di redditi provenienti da fabbricati (od anche provenienti da terreni od altri stabili pel Piemonte e la Liguria) sarà tenuto di dichiarare separatamente queste specie di redditi secondo le leggi e i regolamenti speciali a ciascuno.

Nondimeno se si tratti di unica proprietà ed unica impresa, in cui le varie specie di reddito non sieno separate e distinte, il dichiarante dovrà attribuire, secondo una sua prudenziale estimazione, a ciascuna specie una quota del reddito complessivo, riportandola nella rispettiva dichiarazione, con la espressa avvertenza, di averla prudenzialmente valutata e separata dal reddito complessivo.

Art. 59. Oltre alla dichiarazione complessiva fatta nel luogo dove ha la sua principale abitazione o la sua sede, l'individuo o società che possieda in più comuni del Regno stabilimenti d'industria o commercio, o qualsivoglia traffico, dovrà fare le seguenti dichiarazioni.

Se si tratta di stabilimenti che possano considerarsi come indipendenti, perchè, qualunque sia la loro natura, producono redditi separati e distinti, dichiarerà nel rispettivo comune il reddito di ognuno di essi, ed ivi sarà pagata la tassa corrispondente.

Se si tratta si stabilimenti connessi fra loro e formanti unica impresa ed unico reddito, dovrà di regola dichiarare questo reddito complessivo nel comune ove è lo stabilimento considerato come principale, ed ivi sarà dovuta la totalità dell'imposta, limitandosi a dichiarare negli altri comuni la semplice esistenza degli stabilimenti secondari e la loro connessione col principale. Nondimeno, in quest'ultimo caso, il contribuente potrà attribuire, secondo una sua prudenziale estimazione, a ciascuno stabilimento una quota del reddito complessivo, onde farvi proporzionatamente gravitare la rispettiva quota d'imposta.

Per gl'istituti di credito indicati all'articolo 57, questa prudenziale estimazione è obbligatoria.

Le norme di quest'articolo dovranno applicarsi anche quando, giusta il caso previsto nell'articolo precedente, una parte del reddito debba considerarsi come reddito di fabbricati o di altri stabili.

Art. 60. Contro le dichiarazioni fatte dal contribuente a termini dei due precedenti articoli e del primo periodo dell'articolo 56 potranno l'agente delle tasse, le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali, reclamare presso le Commissioni di sindacato, e chiedere che sia fatta un'altra ripartizione del reddito dei contribuenti, sia per ciò che riguarda la sua divisione fra reddito di ricchezza mobile e rendita di fabbricati o prediale, sia per ciò che riguarda la sua divisione fra diversi comuni.

Dal giudizio delle Commissioni di sindacato potrà il contribuente appellarsi o alla Commissione provinciale d'appello per i redditi di ricchezza mobile, od alla Giunta provinciale d'appello per i fabbricati, secondochè il reddito, di cui chiede la diminuzione, è di spettanza di quella o di questa.

Quando si tratti di reddito che si produce in più comuni o consorzi, le rispettive Commissioni di sindacato cercheranno di porsi d'accordo. Qualora esse non possano accordarsi od il contribuente voglia appellarsi dalla loro decisione la questione sarà portata:

1° Innanzi alla Commissione provinciale per la ricchezza mobile, se si tratti soltanto di reddito di questa specie;

2° Innanzi alla Commissione predetta, cui si unirebbe anche la Giunta provinciale d'appello pei fabbricati, sotto la comune presidenza del prefetto, quando si tratti di reddito riguardante anche i fabbricati;

3° Innanzi alla Commissione centrale, di cui all'articolo 26, se vi siano interessati comuni o consorzi di diverse provincie.

Art. 61. Le operazioni di cui è parola negli articoli 57, 58, 59 e 60, non dispensano i contribuenti, gli agenti delle tasse e le Commissioni da tutte le operazioni relative alla determinazione della cifra del reddito presso ciascuna Commissione di sindacato o d'appello interessata.

Art. 62. I nuovi contribuenti, abbiano o non abbiano ricevuto la scheda, se non faranno dichiarazione del loro reddito saranno considerati come aventi dichiarato un reddito imponibile inferiore a lire 250, e non verranno multati se il loro reddito non è giudicato superiore a questo *minimum*.

Gli altri contribuenti, che non fecero la domanda di rettificazione, saranno considerati come aventi dichiarato i redditi stessi che furono soggetti alla imposta nel 1864.

Art. 63. S'intenderà avere scientemente nascosto un elemento del proprio reddito, od averlo dichiarato in somma inferiore al vero, e quindi sarà sottoposto alla multa di che all'articolo 19 della legge 14 luglio 1864, n° 1830, chi, non avendo fatto dichiarazione, fu riconosciuto avere un reddito imponibile superiore a lire 250; e quegli, il reddito complessivo del quale venne riconosciuto superiore al dichiarato, e che — o tacque una sorgente di reddito — o dichiarò in somma inferiore al vero un reddito in somma definita — o anche un reddito variabile, che nel triennio, o periodo per cui fu computato, poteva agevolmente valutarsi.

Si applicheranno le stesse norme alle dimande di rettificazione consistenti in diminuzione del reddito accertato pel 1864, quando questa diminuzione non sia affatto, o sia in parte soltanto, ammessa dalle Commissioni di sindacato e d'appello.

Quando, per altro, nei casi di spese di produzione da dedursi, o di proventi goduti in natura da computarsi a stima, riesca poco agevole la determinazione del reddito netto, ovvero quando le Commissioni abbiano dovuto arguirlo solamente dal fitto dell'abitazione, o da altro criterio non certo, non si presumerà falsità nella dichiarazione e nella dimanda di rettificazione, se la differenza fra questa e il giudizio della Commissione non ecceda la proporzione di un terzo.

CAPITOLO IV. — *Compilazione e spedizione delle tabelle. — Dichiarazioni tardive. — Tabelle suppletive.*

Art. 64. L'agente delle tasse, di mano in mano che gli pervengano le schede, se contengono dichiarazioni nuove darà loro un numero d'ordine progressivo, facendo capo da quello dell'anno 1864 e in continuazione alla tabella *O*; se contengono dichiarazioni di rettificazione darà loro lo stesso numero che hanno le schede primitive a cui si riferiscono.

Esaminerà con ogni attenzione le dichiarazioni nuove in esse contenute; e se non gli risultassero esatte, o le rettificaziani per diminuzione di reddito non fossero abbastanza giustificate, segnerà nelle medesime le modificazioni che stimerà necessarie.

Art. 65. L'agente delle tasse, raccolte e ordinate ed esaminate le schede contenenti dichiarazioni nuove, o rettificazioni provenienti dal contribuente, o fatte d'ufficio per iniziativa propria, o dietro quella del Consiglio o deputazione provinciale, procederà alla formazione di una tabella supplementare dei redditi, secondo il modulo *O*[1].

In questa tabella supplementare indicherà le somme nuovamente dichiarate, o rettificate dal contribuente, o, se le creda inesatte, scriverà i redditi da lui presunti, e scriverà le altre rettificazioni che, secondo lui, debbono farsi ai redditi accertati pel 1864.

In questa tabella dovranno sempre figurare i redditi per cui il contribuente chiese la rettificazione, sebbene l'agente delle tasse, non giudicandola ammessibile, credesse ritenere i redditi accertati pel 1864.

Nella medesima tabella l'agente delle tasse inscriverà a parte coloro che la Giunta comunale avesse dichiarati indigenti, ma che egli tuttavia reputasse soggetti a tassa: ne indicherà pure il reddito quando creda sorpassi le 250 lire imponibili, compilando d'ufficio la relativa scheda.

Art. 66. L'agente delle tasse manderà al presidente della Commissione comunale o consorziale prima del 25 settembre:

1° Le tabelle dei redditi effettivi ed imponibili che servirono di base al reparto dell'imposta del 1864;

2° Le schede corrispondenti alle tabelle stesse, quando la Commissione non risieda nel comune ove sta l'agente;

3° Le liste *A*, *B*, *C* rettificate dai comuni, e le aggiunte da lui fatte alle medesime;

4° La tabella supplementare, di cui all'articolo precedente, e tutte le schede ed annessi documenti relativi ai redditi in essa compresi.

Art. 67. Dal 1° settembre al 5 ottobre il contribuente, che era obbligato a fare la dichiarazione, e non avesse ancora adempiuto a questo obbligo, come pure quello che, essendovi luogo a chiedere la rettificazione dei redditi accertati nel 1864, non lo avesse fatto, potrà fare la dichiarazione o la rettificazione tardivamente; e potrà del pari confermare la dichiarazione o rettificazione, per lui fatta d'ufficio dall'agente delle tasse, o chiedere che venga riformata.

Nel medesimo tempo l'agente delle tasse potrà sempre fare d'ufficio la proposta o la rettificazione dei redditi per quei contribuenti reputati possedere un reddito superiore alle lire 250, ai quali fu già inviata la scheda e che non fecero alcuna dichiarazione; come pure la farà per quegli altri che prima non gli fossero stati noti come contribuenti e ai quali la scheda non fu quindi inviata; e farà rettificazione per quelli che non ne fecero domanda, ed egli reputerà avere reddito superiore a quello accertato nel 1864, mandando a tutti un avviso, secondo il modulo *H*.

Per queste dichiarazioni o rettificazioni fatte dai contribuenti, o da lui stesso d'ufficio, dovrà mandare alla Commissione una nuova tabella supplementare, non più tardi del 20 ottobre.

In questa tabella supplementare dovranno sempre figurare i redditi per cui il Consiglio e la deputazione provinciale chiesero la rettificazione, anche quando l'agente delle tasse, non giudicandola ammessibile, credesse ritenere i redditi accertati pel 1864.

CAPITOLO V. — *Sindacato delle rettificazioni e delle nuove dichiarazioni.*

Art. 68. La Commissione comunale o consorziale, ricevuti i documenti indicati nell'articolo 66, dovrà esaminare e rettificare le liste dei contribuenti e degli indigenti preparate dall'autorità comunale; quindi esaminerà e giudicherà i redditi dei contribuenti che hanno fatta dichiarazione nuova, oppure di rettificazione, e di coloro pei quali fu fatta d'ufficio dall'agente delle tasse la dichiarazione o rettificazione.

Art. 69. Inoltre esaminerà e giudicherà i redditi di ciascun contribuente, e le deduzioni, alle quali, a tenore degli articoli 47, 48 e 49, egli potesse aver diritto, e si varrà a tale effetto, delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 14 luglio 1864.

L'agente delle tasse avrà diritto di prender parte alle sedute delle Commissioni e sotto-Commissioni, ma senza voto deliberativo.

Art. 70. I capi degli uffizi governativi, provinciali o comunali, e i rappresentanti dei corpi morali, dovranno dare agli agenti delle tasse, e alle Commissioni, gli estratti dei documenti, che potessero chiedere per l'adempimento del loro incarico.

A tale effetto i suddetti capi d'ufficio dovranno porsi in grado di potere indicare senza indugio gli stipendi, pensioni, assegnamenti e indennità d'ogni maniera, che i loro dipendenti ricevono dalle casse del Governo, delle provincie, dei comuni o dei corpi morali. Parimente le direzioni del debito pubblico dovranno poter dare prontamente contezza dei certificati nominativi e dei vincolati; i ricevitori del registro e conservatori d'ipoteche, dei redditi provenienti da contratti registrati o da crediti ipotecari; gli agenti del tesoro, delle cauzioni depositate nelle casse pubbliche, ecc.

Art. 71. I contribuenti, o altri individui, che la Commissione chiamasse innanzi a sè per somministrare dilucidazioni, prove o informazioni, dovranno essere avvertiti, per lettera, da trasmettersi per mezzo del serviente comunale, del luogo, giorno ed ora in cui saranno uditi (Modulo *I*).

Art. 72. La Commissione, o le persone dalla medesima delegate, nell'accedere nei locali destinati all'esercizio di industrie o commerci, per visitarli e prendere le informazioni occorrenti, o nel presentarsi ad una società anonima o in accomandita per azioni, a fine di esaminarne i registri, dovrà essere munita d'una dichiarazione del sindaco (Modulo *J*), la quale attesti la qualità delle persone e lo scopo della loro visita, a termini dell'articolo 23 della legge 14 luglio 1864.

Art. 73. La Commissione, nell'invitare il contribuente a presentare i titoli, di cui nell'articolo 13 della legge suddetta, indicherà, nella sua lettera, (modulo *K*), se chiegga uno o più titoli speciali, o tutti i titoli dei redditi contemplati in detto articolo, e fisserà il tempo entro il quale questi dovranno essere presentati.

Art. 74. Quando la Commissione non abbia criteri positivi, potrà desumere il reddito totale del contribuente anche dal valore locativo della sua abitazione, e, detraendone la rendita soggetta all'imposta fondiaria, giungere a quella imputabile a ricchezza nobile.

Il contribuente potrà in questo caso essere invitato a dichiarare il valore locativo suddetto, e le sue rendite soggette all'imposta fondiaria.

Art. 75. Colla scorta degli elementi così raccolti, e delle cognizioni particolari dei membri delle Commissioni e Sottocommissioni, queste procederanno al giudizio del reddito di ricchezza mobile di ciascun contribuente; e potranno procedere per liste, se i giudizi sono conformi alle dichiarazioni dei contribuenti, o sono rettificazioni fondate su documenti non contestati in seno della Commissione o Sottocommissione.

Quando invece si tratti di giudizi contestati, o fondati sopra una estimazione discrezionale dei membri della Commissione o Sottocommissione, si voterà partitamente per ciascun caso.

Art. 76. Gli esami, le indagini ed i giudizi delle Commissioni e Sottocommissioni di sindacato non si limiteranno soltanto ai redditi dei nuovi contribuenti ed alle dichiarazioni di rettificazione; ma ancorchè i contribuenti e gli agenti delle tasse non abbiano fatto domanda o proposta di rettificazione, potranno anche estendersi a tutti, o a parte dei redditi dei contribuenti, che già furono assoggettati all'imposta del 1864.

Art. 77. Le variazioni introdotte d'ufficio dalle Commissioni o Sottocommissioni nei redditi dei contribuenti che non richiesero rettificazione, o pei quali non fu proposta dall'agente delle tasse, saranno notate in apposita scheda di rettificazione da unirsi alla scheda primitiva.

Art. 78. Le Commissioni, o Sottocommissioni, dovranno preparare d'ufficio, in apposita scheda, le dichiarazioni dei redditi pei contribuenti, che non fossero stati compresi nelle liste del comune, e che esse giudicassero soggetti a tassa nel proprio comune o consorzio; come pure per tutti coloro che, quantunque compresi dall'autorità municipale nella lista degli indigenti, pure risultasse loro che possano sopportare l'imposta.

A coloro che vennero dalle Commissioni iscritti tra i contribuenti sarà mandato avviso (modulo *H*).

Art. 79. Le Commissioni o Sottocommissioni esamineranno pure i redditi attribuiti al comune o consorzio dal Consiglio provinciale a termini degli articoli 10 e 57: dei quali esse avranno avuto comunicazione dagli agenti delle tasse.

La Commissione anche per questi redditi farà la dichiarazione, come è detto nell'articolo precedente. Essa avrà facoltà di esaminarli e riformarli, per ciò che riguarda la loro entità, salve le ragioni di riparto adottate dal Consiglio provinciale, e salvo per ciò che riguarda l'entità stessa, il reclamo in appello per parte di chi siavi interessato, come sarà detto all'articolo 89.

Art. 80. Saranno inserite alle tabelle supplementari, di cui agli articoli 65 e 67, le variazioni ed aggiunte, di cui agli articoli 77, 78 e 79; e vi saranno pure introdotte le variazioni fatte ai redditi, sopra proposta dell'agente delle tasse.

Ciò che si riferisce a coloro che erano stati dichiarati indigenti dalla Giunta comunale, sarà inserito nella tabella di cui all'ultimo alinea dell'articolo 65.

CAPITOLO VI. — *Pubblicazione delle tabelle dei redditi effettivi ed imponibili.*

Art. 81. La Commissione di sindacato dovrà aver compiuto i suoi giudizi prima del 19 novembre; ed il presidente della medesima farà deporre nell'ufficio del comune, ov'essa siede, le tabelle supplementari, completate come all'articolo precedente.

Sarà contemporaneamente deposta la tabella che servì di base al reparto dell'imposta nel 1864.

Quando il consorzio sia composto di comuni fra loro distanti, il presidente della Commissione consorziale potrà, se lo crede conveniente, deporre in altri comuni la copia delle relative tabelle.

Art. 82. La tabella dei redditi rimarrà ostensibile ai contribuenti negli uffici comunali dal 19 al 24 novembre, in quelle ore che dal sindaco saranno indicate in apposita notificazione di modulo *L* da tenersi affissa in varii punti di ciascun comune durante tutto il tempo suddetto.

Il presidente della Commissione consorziale darà notizia del fatto deposito ai sindaci di tutti i comuni del consorzio, affinchè facciano pubblicare in essi la notificazione suddetta.

Art. 83. Trascorso l'anzidetto tempo, il presidente della Commissione comunale o consorziale farà ritirare le tabelle dei redditi depositati negli uffici comunali; e la Commissione, prese in accurato esame tutte le osservazioni e comunicazioni che le saranno pervenute, fisserà i redditi novellamente dichiarati, o rettificati, e passerà a determinare il corrispondente reddito imponibile, ai termini dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864.

In questo secondo esame non si potrà tener conto, che delle osservazioni relative alle tabelle supplementari.

Art. 84. Tradotto il reddito reale in reddito imponibile, e notato questo, tanto sulle schede che sulle tabelle supplementari del modulo *O*[1], una copia di quest'ultime, firmata dal presidente della Commissione, verrà depositata nell'uffizio od uffizi comunali; e quivi rimarrà ostensibile agl'interessati, nelle ore indicate con altra notificazione modulo *L*[1] da affiggersi nei luoghi consueti dal 17 al 22 dicembre.

Anche questa notificazione sarà pubblicata in tutti i comuni del consorzio, com'è detto all'articolo 82.

CAPO VII. — *Multe.*

Art. 85. Il contribuente che, ai termini dell'articolo 67, avesse fatto tardivamente la sua dichiarazione o rettificazione; quello che non abbia ricevuta la scheda, e per cui sia stata fatta dichiarazione o rettificazione d'ufficio ai termini dell'articolo 40; e quello che avendo ricevuta la scheda, ed essendosi fatta per lui una dichiarazione d'ufficio, l'abbia confermata o ne abbia chiesta la riforma, ai termini dell'articolo 67; incorreranno soltanto in un'ammenda o multa eguale al quarto della tassa cui vadano soggetti.

Art. 86. Il contribuente che, non essendosi fatta per lui alcuna dichiarazione o rettificazione d'ufficio dall'agente delle tasse, abbia lasciato trascorrere il termine stabilito nell'articolo 67, senza fare la sua dichiarazione o rettificazione; e quello che non siasi curato di confermare la dichiarazione o rettificazione d'ufficio, o domandarne la riforma, com'è detto nel medesimo articolo; incorreranno in una multa o ammenda eguale al doppio della tassa.

Art. 87. Il contribuente che, nel fare, nel confermare o nel voler riformata la dichiarazione o rettificazione, risulterà d'avere scientemente nascosto un elemento del proprio reddito, o di averlo dichiarato in una somma inferiore al vero a termini dell'articolo 62, incorrerà in una multa o ammenda eguale al doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito dichiarato e l'accertato.

Alle multe stabilite in questo, e nei due precedenti articoli, non andranno soggetti i contribuenti che erano stati dichiarati indigenti dalla Giunta comunale: nè vi saranno sottoposte quelle variazioni che le Commissioni facessero ai prudenziali riparti di reddito proposti dal contribuente per ispecie e per comuni, quando il totale ammontare del reddito non fosse stato accresciuto oltre i limiti ammessi dall'articolo 63.

Art. 88. Il contribuente che, senza legittima e giustificata ragione, in seguito all'avviso ricevuto, dentro il termine assegnato come all'articolo 71, non si presentasse in persona, o per mezzo di suo legittimo mandatario, alle Commissioni o Sottocommissioni, pagherà un'ammenda o multa da 5 a 500 lire.

Ad eguale ammenda o multa sarà soggetto chi non presenterà, nel tempo prescritto, i titoli di cui all'articolo 73; chi negherà, contro il disposto dell'articolo 72, ad alcuno dei membri della Commissione, o ad altra persona da lei delegata, l'accesso o la visita ne' suoi magaz-

zini, opifizi o stabilimenti; come pure la società anonima od in accomandita che niegherà di esibire i suoi libri d'amministrazione; e ciò senza pregiudizio della facoltà di richiedere l'assistenza coattiva dell'autorità locale.

L'applicazione delle ammende o multe stabilite nel presente articolo sarà fatta, sul processo verbale della Commissione e ad istanza dell'agente delle tasse, dalle autorità competenti, a tenore delle vigenti leggi. *(Continua)*

S. M. sulla proposta del Ministro dell'interno ha fatte le nomine seguenti nel personale della carriera superiore amministrativa:

Con decreti del 25 maggio 1865:

Bardesono di Bigras conte avvocato Cesare, prefetto della provincia di Salerno, nominato prefetto di quella di Calabria Ultra I;

Sigismondi cavaliere Decoroso, prefetto della provincia di Calabria Ultra I, nominato prefetto di quella di Salerno;

Canuti cavaliere Filippo, direttore del giornale ufficiale, nominato consigliere presso la prefettura di Parma;

Gotti avvocato Leonardo, consigliere delegato presso la prefettura di Arezzo, sotto prefetto del circondario di Bobbio;

Fontana cavaliere dottor Leone, sotto-prefetto del circondario di Bobbio, id., id. di Mirandola;

Millo avvocato Gustavo, id., id. di Chiavari, nominato consigliere delegato presso la prefettura di Arezzo;

Verani-Masin barone avvocato Carlo, consigliere delegato presso la prefettura di Siena, nominato consigliere presso quella di Cuneo;

Novaro cavaliere avvocato Giuseppe, sotto-prefetto del circondario di Nola, nominato consigliere delegato presso la prefettura di Siena;

De Roberto Gaetano, id., id. di Pistoia, nominato sotto-prefetto del circondario di Nola;

Ginsti cavaliere avvocato Vincenzo, sotto-prefetto del circondario di Barletta, nominato sotto-prefetto del circondario di Pistoia;

Chiarla cavaliere avvocato Giovanni, id., id. di Siracusa, id., id. di Barletta;

Laurin dottore Ferdinando, id., id. di Casale, nominato consigliere delegato presso la prefettura di Novara;

Cammarota Gaetano, consigliere delegato presso la prefettura di Novara, nominato consigliere presso la prefettura di Napoli;

Chevallay cavaliere avvocato Amedeo, capo di sezione presso il Ministero dell'interno, nominato sotto-prefetto del circondario di Casale;

Gori cavaliere Enrico, sotto-prefetto del circondario di Verolanuova, nominato capo sezione presso il Ministero dell'interno;

Carletti conte cavaliere Mario, sotto-prefetto del circondario di Orvieto, nominato sotto-prefetto del circondario di Faenza.

Con decreti del 1° giugno 1865:

Ranuzzi conte cavaliere Annibale, prefetto della provincia di Ascoli, collocato in aspettativa dietro sua domanda per motivi di salute;

Sorisio cavaliere avvocato Tommaso, prefetto della provincia di Trapani, collocato in aspettativa dietro sua domanda per motivi di salute;

Maini avvocato Giorgio, consigliere reggente la sotto-prefettura di Matera, nominato sotto-prefetto del circondario di Matera;

Pinna-Delitala cavaliere avvocato Francesco, sotto-prefetto del circondario di San Remo, nominato sotto-prefetto di quello di Chiavari;

Danioni avvocato Demetrio, id., id. di Faenza, id., id. di Orvieto;

Mastricola cavaliere avvocato Luigi, id., id. di Rieti, id., id. di Sora;

Mosca avvocato Cesare, consigliere presso la prefettura di Alessandria, id., id. di Rieti;

Berti cavaliere dottore Luigi, sotto-prefetto del circondario di Sora, id., id. di San Remo;

Dainelli avvocato Filippo, id., id. di Piedimonte, id., id. di Verolanuova.

Con R. decreto del 25 maggio 1865, sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Il conte avvocato Roero di Monticello, applicato di 4ª classe, venne collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di famiglia.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO.

L'arena nazionale ove agisce la compagnia equestre del Ciniselli fu onorata ieri sera della presenza di S. M. il Re, il quale vi fu salutato con entusiastiche ovazioni.

— Nella straordinaria tornata di lunedì il Consiglio comunale di Milano ha adottato ad unanimità la seguente deliberazione:

Il Consiglio comunale di Milano,

Udita la odierna relazione della sua Giunta;

Volendo concorrere a un grande atto di previdenza nazionale e insieme significare all'illustre e benemerita città di Torino la simpatia e il grato animo dei Milanesi, delibera:

Sono stanziate lire 50,000 da inscriversi nel corrente esercizio in pro dell'Istituto nazionale di educazione, da fondarsi in Torino per le figlie dei combattenti morti o feriti in servizio della patria.

La cifra che era nella proposta della Giunta di lire 30,000, fu portata a lire 50,000 per iniziativa del Consiglio, che venne accolta di grand'animo dalla Giunta medesima.

— Il signor marchese Giacomo Brivio diede in dono al Comitato promotore dell'Ospizio marino pegli scrofolosi, un'azione del valore di lire 1000 della Società edificatrice di case per operai.

Facciamo plauso al nobile e generoso benefattore.

— L'ufficio di controllo delle armi pel tiro nazionale è aperto nel palazzo del Comando della Guardia Nazionale via Maggio.

Tale ufficio resta aperta dalle ore 10 alle 12 antimeridiane e dalle ore 2 alle 4.

Il segretario A. CAIMI.

DIREZIONE DELLE POSTE IN FIRENZE.

Cominciando dal dì 15 del corrente giugno viene attuato un servizio di portalettere in quella parte del territorio suburbano che è destinata ad essere inclusa nel comune di Firenze. Il recapito delle corrispondenze sarà fatto due volte al giorno, cioè dalle 6 1/2 alle 10 1/2 della mattina, e dalle 2 alle 6 della sera. Vi saranno pure stabilite diverse cassette per la impostazione, le quali saranno vuotate dai portalettere medesimi nelle loro gite, secondo l'ordine di percorrenza e nelle ore indicate sul davanti delle cassette medesime. I francobolli saranno venduti dai suddetti portalettere e dai rivenditori approvati.

ESTERO.

FRANCIA. — I giornali francesi parlano tutti delle feste fatte all'imperatore al suo ritorno la sera dell'11 a Parigi.

La popolazione accorse in massa alla stazione, la contrada di Lione, la piazza della Bastiglia, la via Saint Antoine, e le strade tutte che S. M. doveva traversare per portarsi alla Tuileries riboccavano di gente che lungo tempo innanzi l'arrivo era accorsa per salutarlo.

Le case si ornavano a festa, e la moltitudine non cessava dall'acclamare il Sovrano reduce dalle lontane contrade dell'Algeria.

L'imperatrice era andata col principe imperiale a Fontainebleau, ed alla stazione di Avon montava nel treno che riconduceva a Parigi l'imperatore della Francia.

Alla stazione stavano ad aspettare il prefetto della Senna, e quello della polizia, il maresciallo Regnaud de Saint Jean d'Angély comandante in capo della guardia imperiale, ed il generale Mellinet comandante in capo della guardia nazionale.

Al palazzo delle Tuileries si trovavano tutti i Ministri, i marescialli, gli ammiragli, i presidenti dei grandi corpi dello Stato, gli alti dignitari dello Stato in gran' uniforme, molti senatori e deputati.

Le grida di *Viva l'imperatore! Viva l'imperatrice! Viva il principe imperiale!* non cessarono che lungo tempo dopo che S. M. era entrato alle Tuileries.

Alla sera i pubblici edifizi, i teatri, molte case erano splendidamente illuminati.

GERMANIA. — Alcune corrispondenze di Parigi lasciano intravvedere come colà grandemente si creda che col ritorno dell'imperatore abbia a risvegliarsi la politica da qualche tempo, se non del tutto inoperosa almeno rallentata di molto per la lontananza del capo dello Stato. Al dire di questi corrispondenti la questione dei Ducati comincierebbe ad interessare la Francia, la quale non avverserebbe le tendenze del signor Bismark, lasciandogli così maggiori probabilità di riuscita nelle sue aspirazioni annessioniste.

E di questo pare che si temi in Austria, dove da qualche tempo la pubblica opinione oramai non fa più mistero del suo risentimento contro la Prussia.

I giornali amici della Prussia lamentavano le abitudini del duca di Augustenburgo, e pregavano pel bene di quei Ducati che egli non avesse mai ad esserne il Sovrano; che in tal caso preconizzavano a quei poveri paesi che sarebbero passati dall'uno ad altro giogo, e fatti servi di ben più duro padrone.

La stampa viennese rileva la frase, e si scatena unanime contro il Governo prussiano, nè risparmia frasi, nè parole per dimostrare che la Prussia non vedrà mai compiuti i suoi voti senza che l'Austria il consenti, nè l'Austria lo consentirà giammai; e qualchedunò va tant'oltre da prevedere nón impossibile una rottura fra le due potenze tedesche. L'insistenza dell'ambasciatore austriaco a Berlino per esser richiamato dal suo posto, divenuto per lui insopportabile, il ritrovo dei due Sovrani a Carlsbad andato a vuoto, sono altrettanti sintomi e fatti sui quali maggiormente si appoggiano gli avversari della Prussia.

Quanto al principe di Augustenburgo è oramai credenza generale che egli verrà fra poco invitato ad abbandonare il territorio dei Ducati per lasciar libero il paese nel momento della manifestazione del voto popolare riguardo alla sua sorte avvenire.

Il gran duca di Oldenburgo si pretende che voglia, contro un compenso in danaro, rinunciare ai suoi diritti a favore della Prussia.

Gli Stati provinciali del ducato di Lauenburgo convocati dai commissari austro-prussiani, ebbero avviso dal loro presidente che a giorni sarebbe loro stata comunicata, in comitato segreto, la risposta inviata dal signor Bismark all'indirizzo, nel quale reclamavano, or son pochi mesi, l'annessione di quel ducato alla Prussia.

La *Allgem. Zeitung* dà un sunto della nota 1° giugno, spedita da Vienna a Berlino, relativamente alla convocazione degli Stati dei Ducati.

Questa nota comincia dall'accennare brevemente ai differenti dispacci diplomatici stati scambiati circa all'affare della convocazione degli Stati nei ducati, e cita testualmente un passo della nota prussiana che per primo sollevava quella quistione, e nella quale era detto che quegli Stati non potevano essere convocati in seguito al cambiamento operatosi nella sovranità dei Ducati.

Il Gabinetto imperiale, astenendosi dal fare una proposta positiva ed accettando in generale la proposta prussiana, credette di dover porre la quistione, se non fosse utile il convocare gli Stati provinciali in sessione straordinaria, da riunirsi senza far precedere le elezioni complementari, e di decidere col suo concorso la formazione di una rappresentanza comune, giusta la legge elettorale del 1848.

Il Gabinetto prussiano diede a quest'osservazione accessoria del Gabinetto austriaco la forma di una proposta più estesa, a termine della quale gli Stati del 1854 sarebbero stati convocati e completati mercè nuove elezioni.

Ma, a questa proposta, l'Austria oppose delle serie obbiezioni sorte da un esame più approfondito de' fatti esistenti. Questi furono i motivi che si fecero prevalere contro la convocazione degli Stati provinciali e contro il modo proposto per completarli.

La maggioranza dei deputati dello Schleswig rinunziò al mandato; solo dodici, che formavano la minoranza, lo conservarono. Questa minoranza non è più in numero; così adunque dopo i mutamenti di possesso l'Assemblea stessa provinciale potrebb'essere considerata come disciolta; tre circondari, i di cui deputati fanno parte degli Stati del 1854, dopo la pace appartengono al Jutland.

Sarebbe ingiustizia adunque che la maggioranza tedesca dimissionaria corresse le sorti di nuove elezioni, mentre che i membri della minoranza danese resterebbero in pien godimento del loro mandato. Sarebbe perciò a preferirsi di gran lunga di ritornare d'un tratto alla legge elettorale del 1848, come l'Austria lo aveva proposto, mentre che la Prussia insisteva sulla necessità della continuazione del diritto, e si dichiarava contraria alle nuove elezioni, che per lei valevano quanto la risoluzione degli Stati provinciali, i quali non possono esistere che per atto sovrano.

Giustificato e mantenuto il suo punto di vista, l'Austria, nella sua nota, dichiara ch'essa crede dover dare la sua adesione alla convocazione degli Stati provinciali per aspettar la soluzione della quistione, declinandone però ogni risponsabilità per la conseguenza che potrebbe venire da un tal modo di procedere.

INGHILTERRA. — I giornali inglesi cominciano ad occuparsi delle elezioni. L'opposizione pare decisa a sostenere la lotta in un gran numero dei distretti elettorali.

I conservatori si presentano a Finsbury, Beverley, a Bridgewater, Lancaster, a Pembroke, Plymouth, a Sunderland dove i liberali avevano avuto vittoria.

A Edimburgo ebbero luogo dei torbidi in un *meeting* dove una gran parte dell'uditorio fece cattiva accoglienza al signor Black per aver egli votato contro il *bill* del signor Baines tendente ad allargare le franchigie elettorali.

A Sewborough il candidato si chiama riformatore conservatore.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

CENTENARIO DI DANTE A RAVENNA. — Nei giorni 24 e 25 giugno la città di Ravenna solennizzerà il sesto centenario di Dante.

Al mezzogiorno del 24 i municipii di Firenze e di Ravenna moveranno a visitare le ossa dantesche; alla cerimonia sono invitati il prefetto della provincia con i suoi consiglieri, le autorità civili e militari, i rappresentanti dell'accademia provinciale di Belle Arti e del liceo; la Guardia nazionale che aprirà e chiuderà il corteggio.

Terminata la funzione le deputazioni di storia patria terranno pubblica adunanza nella grande sala del consiglio municipale.

Alla sera spettacolo in musica al teatro Alighieri dove verrà eseguito un inno del conte Carpi, posto in musica dal cav. Marliani.

Alle ore 9 del mattino del giorno 25 lo stesso corteggio si porterà, come nel giorno prima, a fare omaggio di una corona alle ossa del sublime poeta.

Alle 11 del mattino avrà luogo la distribuzione dei premi nell'accademia di Belle Arti, e di classe, dopo la quale si aprirà l'esposizione delle opere liberali e meccaniche; indi al tocco, nel refettorio grande del collegio, sarà tenuta un'accademia dal Liceo.

Nelle ore pomeridiane si estrarrà nella piazza Alighieri una tombola col premio al vincitore di L. 1000. Alla sera fuochi artifiziali nella piazza Vittorio Emanuele e replica in teatro dell'inno del cav. Marliani. La città sarà imbandierata, e verran pavesate le navi del canale, che partendo dalla stazione mette capo al porto Corsini.

IL VICE-CONSOLE ITALIANO A RICHMOND. — Dai giornali americani riproduciamo il seguente fatto il quale torna a lode tanto del medesimo vice-console a Richmond, che degli Italiani ivi residenti:

Presentazione di una bandiera.

» D'un avvenimento graditissimo fummo testimoni sabato scorso, alla residenza del sig. A. Baratta.

Gl'Italiani residenti in questa città presentarono una magnifica bandiera di seta al sig. D. Von Groning, vice-console d'Italia, coll'indirizzo seguente.

Richmond (Virginia) 10 aprile 1865.

SIG. D. VON GRONING *vice-console d'Italia a Richmond.*

Onorevole signore.

Noi sottoscritti, Italiani residenti nella città di Richmond, ci rechiamo ad onore di presentarvi la bandiera d'*Italia*, non senza speranza che l'aggradirete, come un ricordo della nostra stima per i segnalati servigi prestati da voi in questa città, nella qualità vostra di Console italiano.

Vi presentiamo questa bandiera, emblema della vostra terra nativa, dai poetici campi, dai colli fioriti, dalle ridenti spiagge, in attestato del nostro soddisfacimento per l' ammirabile vostra condotta nelle ultime imprevedute e difficili vicende che in varie circostanze hanno attraversato il vostro cammino, e durante le quali voi avete costantemente e onoratamente tutelati i nostri diritti, e procurato perciò a noi un contento adeguato al bene che ne avete fatto.

Sperando che per lungo corso di anni non sorgerà nube alcuna ad offuscare tra noi la vostra popolarità, nè più cresceranno spine lunghesso il vostro sentiero, vi rassegniamo, onorevole signore, i sensi della più sentita nostra stima, e della più verace riconoscenza ».

Firmati — A. BARATTA — G. REANI *e cinquanta altri.*»

Il signor Von Groning accettò con indicibile contento quel gentile e prezioso dono, ed espresse con appropriate parole la sua gratitudine per l'onore che gli veniva conferito.

INCENDIO A MESSICO. — Si scrive al *Moniteur* da Messico 11 maggio:

Noi siamo sempre sotto il peso della più dolorosa emozione. L'armata francese ha fatta una perdita fatale nelle persone di due ufficiali, e di un bravo soldato caduti vittime della loro devozione alla popolazione.

Alla mezzanotte dell' ultimo giovedì all'uscir dal teatro scoppiò un incendio nel magazzino dell' ebanista francese signor Louchin in via San Giovanni di Laterano.

I generali Curtois d'Hurbal, di Maussion, Lheriller; i colonnelli Tourre, de la Faille, Lepage, Longcham e cento altri officiali si portarono sul luogo del sinistro per provvedere al soccorso.

Il colonnello Tourre comandante il 3° reggimento dei Zuavi montò al piano superiore e salvò una famiglia francese. Nel discendere, egli intese che alcuni soldati del suo corpo versavano in pericolo; risalì all'istante per prestare loro aiuto; ma egli era appena entrato nell'appartamento, quando il pavimento roso dalle fiamme sprofonda e lo travolge nelle fiamme.

Il luogotenente Labrousse del 99 di fanteria, ed il bandista Schlinker ebbero ugual sorte.

Le operazioni abilmente dirette permisero di rendersi presto padroni del fuoco, ed evitare così maggiori disgrazie in molti stabilimenti attigui alla casa Louchin.

Il luogotenente Labrousse, che era stato tirato fuori ancor vivo, spirò all'indimani fra i più orribili dolori eroicamente sopportati. Il corpo del colonnello Tourre, e del bandista non si poterono ritrovare che dopo trenta ore di lavoro.

La città è nella più straziante desolazione.

Al mattino del giorno 6 ebbe luogo nella cattedrale il servizio funebre a commemorazione di queste tre nobili vittime.

Il maresciallo Bazaine col suo stato maggiore, tutta l'ufficialità francese, gli officiali messicani, belgi, ed austriaci, e tutta la colonia francese assistevano alla pia cerimonia.

L'imperatore e la imperatrice si erano fatti rappresentare dal conte di Bombelles comandante la guardia palatina, dal signor Del Valle ciambellano delle L. L. Maestà, e dal signor Del Castillo intendente generale della lista civile.

Dopo la messa, cantato il *Libera nos Domine*, il maresciallo Bazaine, datò l'ordine della marcia, tutto il corteggio mosse ad accompagnare i tre feretri sino al cimitero rendendo così gli estremi onori ai tre infelici compagni d'arme.

Lungo le vie per dove passava il funebre corteo tutte le botteghe erano chiuse, molte vestite a lutto. Arrivati al cimitero il generale Maussion parlò in nome dell'armata, il capitano Couturier in nome del reggimento che piange il suo colonnello, ed il signor Gamba espresse nei termini i più affettuosi il dolore e la riconoscenza della colonia francese.

ULTIME NOTIZIE

— Si legge nello *Standard*: Con grande nostro rammarico dobbiamo notare la continuata assenza dalla Camera dei Comuni di lord Palmerston. L'illustre visconte dalla Pasqua in poi non vi venne che due volte, e ci è grave l'udire che i suoi amici manifestano vive inquietudini sulla sua salute.

— Scrivono da Londra che si parla colà di una visita che la flotta corazzata inglese voglia fare nel mese d'agosto ai porti di Brest e Cherbourg.

— L'idea di un nuovo Ministero Russell, dice la *France*, comincia a guadagnar terreno in Inghilterra.

Lord Russell e Gladstone sono per la estensione del suffragio, non già per dare alla classe operaia la maggioranza nei voti, ma per farne un elemento serio in tutte le riunioni elettorali.

Si lavora per le elezioni con un ardore sempre più vivo.

I conservatori hanno riunito nel loro circolo di Carlton una somma considerevole per poter sostenere in tutto il regno la lotta con mezzi quali non ne furono più visti dopo il 1841 al tempo della disfatta dei *tory*.

Sir Charles Wood che doveva entrare nella Camera dei Lords, dovrà veder ritardata la sua nomina, essendo necessario che egli si presenti qual candidato a Yorkshire, siccome il solo che potrà vincere la concorrenza del candidato pel partito conservatore.

L'*International* dice che il Governo corre rischio di perdere il voto di tutti gli elettori indipendenti quand'ei perseveri nella linea di condotta tracciata a Edimburgo col sostenere d'ogni suo meglio la rielezione del signor Adams Black avversario dichiarato della riforma parlamentare.

— L'effetto della presentazione alla Camera austriaca dei progetti finanziari del ministro Plener non può dirsi molto buono; i fondi pubblici austriaci subirono immediatamente un notevole ribasso.

L'annunzio dei nuovi imprestiti non potè essere favorevolmente accolto dai possessori dei fondi austriaci; si sarebbe voluto che il signor Di Plener avesse cercato rimedio agli imbarazzi della situazione finanziaria piuttosto colla vendita delle terre dello Stato.

— La Camera dei deputati di Cobourg-Gotha si è rifiutata di votare la contribuzione destinata a concorrere alla spesa della Dieta.

Se una tal decisione venisse adottata dagli altri Stati della Germania i Governi si vedrebbero in breve obbligati a convocare un Parlamento unitario.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Roma, 13.

Omer pascià col suo seguito fu ricevuto in udienza dal Papa.

Nuova-York, 3.

Il generale Sherman è arrivato a Cork e pubblicò un ordine del giorno in cui raccomanda ai soldati di riprendere i loro lavori pacifici e di non cercare avventure all'estero, le quali non potrebbero recare loro che pericoli e delusioni.

Johnson ha proibito le riunioni delle assemblee legislative della Georgia e del Mississipì.

Parigi, 13.

BORSA DI PARIGI.

	Giugno, 12	13
Fondi francesi 3 0/0 (chiusura)	67 40	67 25
Id. 4 1/2 0/0 (chiusura)	95 50	95 90
Consolidati inglesi 3 0/0 (chiusura)	90 1/8	90 1/8
Consolidato ital. 5 0/0 (ch. in cont.)	68 70	66 62
Id. (fine mese)	66 72	66 65
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	762	755
Id. italiano	415	412
Id. spagnuolo	491	473
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	310	306
Id. Lombardo-venete	496	493
Id. Austriache	427	428
Id. Romane	262	260
Obbligazioni strade ferrate Romane	218	218

Roma, 13.

Un comunicato dell' *Osservatore Romano* smentisce la notizia data dalla *France* che il barone di Hubner siasi recato a Roma con una missione diplomatica del granduca di Toscana e dei duchi di Parma e di Modena.

Parigi, 13.

Dispacci dalla Spagna recano che fu scoperta a Valenza una cospirazione militare. Furono arrestati un colonnello e tre ufficiali superiori del reggimento *Borbone*, e un ufficiale superiore del reggimento provinciale di Valenza. Queste misure bastarono ad impedire che il movimento prendesse maggiore estensione.

Parigi, 14.

Leggesi nel *Moniteur*:

Alcuni giornali hanno fatto cenno di un incidente avvenuto ad Orano e di dimostrazioni che si sarebbero ivi fatte durante il soggiorno dell'imperatore contro un personaggio che occupa un comando importante. Queste voci sono assolutamente prive di fondamento.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

PERGOLA, ore 8 1/2. — Opera del maestro Oreste Carlini, intitolata: *Gabriella di Falesia.* — Ballo: *L'esposizione di Londra.*

ARENA GOLDONI, ore 8 1/2 — La drammatica compagnia di Achille Dondini rappresenta: *Sullivan.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — Compagnia equestre di G. Ciniselli.

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 7 — Compagnia equestre dei fratelli Guillaume.

TEATRO MECCANICO dei Paesi Bassi, posto sul Lung'Arno Nuovo. Due rappresentazioni, a ore 7 e a ore 9.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze il 13 giugno.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72,6 sul livello del mare	mm 758,0	mm 758,0	mm 759,0
Termometro centigrado	20,0	21,0	17,0
Umidità relativa	63,0	42,0	50,0
Stato atmosferico	sereno e nuvoli	sereno	sereno
Vento direzione / forza	NE fortiss.	NE fortiss.	NE quasifort.

Temperatura: Massima + 21,3; Minima + 15,0

Minima nella notte del 14 + 9,3

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze 13 giugno 1865.

VALORI	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI	CAMBI	GIORNI	L	D
5 % god.° 1 Gen. 65	66 35	66 32 1/2	66 75	66 72 1/2	» »	» »	LIVORNO	8	100 »	99 9/12
Sottoscrizione 5 %	68 15	68 »	» »	» »	» »	68 »	Detto	30	99 1/2	99 1/4
3 % god.° 1 Ott. 64	42 20	42 10	» »	» »	» »	» »	Detto	60	99 »	98 5/8
Impréstito Ferriere » 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	87 1/2	» »	ROMA	30	508 »	505 »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	102 1/2	» »	BOLOGNA	30	99 1/4	99 »
							ANCONA	30	99 1/4	99 »
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	1745	1740	» »	» »	» »	» »	NAPOLI	30	99 1/4	99 »
Cassa di Sconto Toscana in sott.	» »	» »	» »	» »	190 »	» »	MILANO	30	99 1/4	99 »
Banca di Credito Italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »	GENOVA	30	99 1/4	99 »
Obb. Tabacco 5 % » 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	99 »	» »	TORINO	30	99 1/4	99 »
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	76 3/4	76 1/2	» »	» »	» »	» »	VENEZIA e f. g.	30	246 »	244 1/4
Obblig. 3 % dette » 1 »	222 1/2	222 1/4	» »	» »	» »	» »	TRIESTE	30	» »	» »
» 3 % » » 1 Mar. 64	» »	» »	» »	» »	190 »	» »	Detto	90	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 64	» »	» »	» »	» »	52 »	» »	VIENNA	30	» »	» »
							Detto	90	» »	» »
Obb. dette tutte pagate 1 Gen. 65	376 »	375 »	» »	» »	» »	375 1/2	AUGUSTA	30	» »	» »
Impres. comunale 5 % 1 Dic. 64	87 3/4	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	211 »	209 »
Detto di Siena	» »	» »	» »	» »	85 »	» »	FRANCOFORTE	30	» »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Gen. 65	» »	72 »	» »	» »	» »	» »	AMSTERDAM	90	» »	» »
Az. SS. FF. Meridion. » 4 Mar. 63	352 »	» »	» »	» »	» »	» »	AMBURGO	90	» »	» »
Obbl. 3 % dette 1 Lug. 63	» »	» »	» »	» »	190 »	» »	LONDRA	30	25 18	25 »
Dette demaniali 1 Aprile	381 1/2	381 1/4	» »	» »	» »	» »	Detto	90	24 95	24 80
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »	PARIGI	30	100 »	99 1/2
Mot. Barsanti Matteucci 1ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	99 1/2	99 »
» » 2ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LIONE	90	99 1/2	99 »
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	66 80	» »	MARSIGLIA	90	99 1/2	99 »
3 % idem	» »	» »	» »	» »	42 50	» »	Sconto Banca 5 %			

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	67 15	30 »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 %. — 66 32 1/2 fine corrente — 66 72 1/2 fine prossimo.

Per il Sindaco M. NUNES-VAIS.

All'editto n° 97, inserito nel n° 149 di questo giornale, ove si legge Canavesi *si legge* Carraresi.

116 AVVISO.

Con sentenza proferita dal tribunale di prima istanza di Firenze nel dì 7 giugno 1865 è stato omologato il concordato concluso nel dì 29 maggio 1865 dal signor Emilio Torelli con i di lui creditori, dichiarato sciolto il giudizio del fallimento, riabilitato al commercio ed ordinato al sindaco provvisorio, signor Pietro Berti, la restituzione degli assegnamenti appartenenti al fallito, e come meglio rilevasi dal detto concordato e dalla surriferita sentenza di omologazione del concordato stesso.

Dott. Genesio Ballerini
Proc. officioso del signor Torelli

VENDITA DI CAVALLI

IN MIGLIARINO.

Nella mattiva del lunedì 19 giugno corrente, a ore 10 antimeridiane, saranno esposti in vendita al pubblico incanto, da tenersi nella tenuta di Migliarino presso Pisa, i seguenti capi cavallini appartenenti alla razza della tenuta suddetta, di proprietà di S. E. il signor duca Don Scipione Salviati.

17 cavalle da corpo;
4 poledre di anni 5;
5 poledre di anni 4;
7 poledre di anni 3;
3 poledre di anni 2;
4 poledri di anni 5;
8 oledri di anni 4;
2 cavalli baio-scuri, a pariglia, domati al tiro, di anni 7.

I suddetti capi cavallini saranno rilasciati al migliore e maggiore offerente ed ai seguenti patti e condizioni, cioè:

1° Che al rappresentante dell'amministrazione resta riservata la libera facoltà di approvare o no l'offerta;

2° Che i suddetti capi cavallini s'intenderanno posti all'incanto e liberati nello stato in cui si trovano e senza ulteriore responsabilità dell'amministrazione dopo l'avvenuta liberazione;

3° Che il prezzo debba essere pagato nell'atto della seguita liberazione, e mancando a questo pagamento sarà in facoltà dell'amministrazione di ritenere come non avvenuta la vendita, oppure di tenere obbligato il liberatario alla compra nei modi di ragione a tutte di lui spese e danni;

4° Non saranno ammesse all'incanto che le per one di riconosciuta idoneità e solventezza a giudizio dell'amministrazione;

5° Gli animali venduti dovranno essere dai rispettivi liberatari trasportati fuori della tenuta entro ore ventiquattro dall'avvenuta liberazione.

Chiunque pertanto vorrà attendere all'acquisto dei detti cavalli dovrà intervenire nel giorno ed ora sopraindicati presso le case di fattoria della suddetta tenuta a fare la sua offerta.

Dal palazzo Salviati in Pisa, li 12 giugno 1865. 117

113 AVVISO DI CONCORSO

Il gonfaloniere di San Casciano in Valdipesa, notifica che il Consiglio generale di detta comune con partito 30 maggio caduto istituì un posto di medico chirurgo condotto con residenza nella borgata della Romola.

L'annuo ap untamento del titolare è di it. L. 800 esigibili in rate mensili posticipate: gli obblighi di risiedere continuamente nel paese, curare gratuitamente tutti i miserabili, senza diritto a cavalcatura, con altri che si leggono nel quaderno di oneri ostensibile nello uffizio comunale.

Invita pertanto coloro fra gli esercenti l'arte salutare che volessero concorrere a detto posto di far pervenire franche di porto non più tardi di venti giorni dal presente le loro domande coi relativi certificati d'idoneità.

San Casciano dallo uffizio comunale 12 giugno 1865.

Il gonfaloniere
S. Fenzi.

MUNICIPIO DI BRENO.

Avviso di concorso pel prossimo anno scolastico 1865-66.

Onde ottenere che questa scuola tecnica venga pareggiata alle governative, il Consiglio municipale di questo comune ha deliberato che venga aperto il concorso alle cattedre di:

I. rofessore di matematica 2. e 3. anno di corso, coll'incarico della fisica-chimica, e coll'obbligo della sostituzione all'incarico per l'aritmetica del 1. anno. - L. 1400.

II. rofessore di lingua francese coll'incarico della contabilità commerciale. - L. 1200.

III. Incaricato di lingua italiana, storia e geografia ed aritmetica pel 1. anno di corso coll'obbligo della sostituzione al professore 2. e 3. anno di lettere, storia e geografia, collo stipendio di L. 900.

IV. Maestro elementare superiore per la quarta classe, collo stipendio di L. 900.

La nomina di tutti questi insegnanti sarà fatta per l'anno, e potrà poi venire rinnuovata, quando sia riconosciuta abbastanza idonea ai persona stata eletta.

I postulanti dovranno inviare a questo ufficio municipale non più tardi del prossimo giugno la respettiva domanda su carta da bollo, munita dei seguenti titoli:

1. Fede di nascita.
2. Attestato di moralità rilasciato dal Sindaco del comune dove trovasi domiciliato il concorrente.
3. Certificato di sana costituzione fisica.
4. Diploma legale d'idoneità.

Dallo ufficio municipale di Breno il 30 maggio 1865.

La Giunta municipale
A. Rigali - Dott. G. Prudenzini
C. Celeri.
46 *Il Segretario* G. Giacomella.

A dì 8 giugno 1865, Firenze.

Essendo stata smarrita una lettera diretta alla ditta S. Bernheim e fils a Mulhouse con entro una tratta, accettata dal sig. Donati Forti nel dì 20 gennaio 1865 per ital. L. 4033 e centes. 75 con iscadenza al 31 maggio decorso, ed all'ordine S. P. della ditta suddetta, si rende pubblicamente noto che sono stati presi gli opportuni concerti per render nulla a tutti gli effetti la cambiale suddetta, la quale non fa altrimenti carico al signor Forti accettante della medesima avendo proceduto fra le parti di comune accordo ad una liquidazione diversa ec.

67 S. Bernheim e fils.

COMUNITA' DI VICCHIO

119 EDITTO.

Il sottoscritto gonfaloniere nel rendere di pubblica notizia che attesa la renuncia della signora Luisa Galvanin è rimasto vacante l'impiego di maestra della scuola elementare femminile del comune di Vicchio, cui è annesso l'annuo appuntamento di lire 500, invita tutte coloro che essendo provvedute della patente di maestra volessero concorrere al conseguimento di detto impiego, a fargli pervenire, non più tardi del dì 30 del corrente, le loro istanze redatte in carta bollata, e corredate delle rispettive patenti.

Che è quanto, ecc.

Vicchio, dal municipio, li 8 giugno 1865.

Il Gonfaloniere
119 Dott. Francesco Gentili.

112 EDITTO.

D'ordine dell'illustrissimo signor auditore Vincenzo Pallavicini, giudice commissario al fallimento di Giacomo Kussey, sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo a presentarsi la mattina del 5 luglio prossimo a ore 11 precise nella Camera di Consiglio del tribunale di prima istanza di questa città, onde procedere avanti di esso signor giudice commissario e del sindaco provvisorio alla verificazione dei loro titoli di credito.

Dalla Cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, li 13 giugno 1865.

G. Manetti.

IL

CORRIERE ITALIANO

GIORNALE POLITICO-LETTERARIO QUOTIDIANO

SI PUBBLICA IN FIRENZE ALLE 4 POM.

APPENDICE QUOTIDIANA DI ROMANZI E AMENA LETTERATURA - ARTICOLI DI VARIETÀ.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE PER UN TRIMESTRE

Firenze L. 5 — Firenze a domicilio, ed in tutte le Provincie del Regno L. 6.

Un numero cent. 5.

Le associazioni si ricevono in Firenze all'uffizio del Giornale, via delle Pinzochere, n° 2, a Santa Croce. — Gli annunzi si ricevono esclusivamente presso la Ditta Compaire e Comp., Borgognissanti, n° 11.

Firenze — Tip. BARBÈRA — Recente pubblicazione.

SUL MODO DI FARE IL VINO E CONSERVARLO

DELLA COLTIVAZIONE DEGLI ULIVI E DELLA VIGNA BASSA,

Istruzione teorico-pratica di **Francesco De Blasiis**, socio dell'Accademia dei Georgofili (Terza edizione), un vol. L. 4 20.

NB. L'opera suddetta si trova dai principali librai d'Italia. - Dirigendosi all'editore G. BARBÈRA in Firenze con vaglia postale, sarà inviata *franca* in tutto il Regno.

FIRENZE
via della Ninna
dirimpetto al Palazzo Vecchio

TORINO
via Nuova, casa Natta, 2
Angolo di piazza San Carlo

Drogheria G. ACHINO

Commercio speciale di Vini e di Thè, col deposito a Firenze del rinomato Vermouth dei fratelli Cora di Torino.

Contro corrispondente vaglia postale diretto *franco* alla

Tipografia Eredi Botta – Torino

si spediscono in tutte le provincie del Regno d'Italia i seguenti volumi:

ATTI DEL PARLAMENTO SUBALPINO.

Sessione del 1848

I. *Documenti* — Dall'8 maggio al 30 dicembre 1848 . . . . L. 12 »
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dall'8 maggio al 2 agosto 1848 . » 13 20
III. *Id.* *id.* — Dal 16 ottobre al 28 dicembre 1848 » 20 »
IV. *Indice analitico ed alfabetico* . . . . » 2 80
V. *Discussioni del Senato del Regno* — Dall'8 maggio al 30 dicembre 1848 . » 8 80

Sessione del 1849

I. *Documenti* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 . . . . » 5 80
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 » 15 20
III. *Discussioni del Senato del Regno* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 . » 3 60
IV. *Documenti* — Dal 30 luglio al 20 novembre 1849 . . . . » 10 20
V. *Discussioni del Senato del Regno* — Dal 31 luglio al 17 novembre 1849 . » 9 »
VI. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 30 luglio al 20 novembre 1849 » 34 80

Sessione del 1850

I. *Documenti* — Dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850 . . . . . » 20 80
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 20 dicembre 1849 al 12 marzo 1850 » 24 80
III. *Id.* *id.* — Dal 13 marzo al 22 maggio 1850 » 30 20
IV. *Id.* *id.* — Dal 23 maggio al 19 novembre 1850 » 26 60
V. *Id.* *del Senato del Regno* — Dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850 » 16 20

ATTI DEL PARLAMENTO ITALIANO.

Sessione del 1860

I. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 2 aprile al 10 luglio 1860 . L. 16 80
II. *Documenti* — Dal 2 aprile al 28 dicembre 1860 . . . . » 16 40
III. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 2 ottobre al 28 dicembre 1860 » 6 »

Sessione del 1861

I. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 » 28 60
II. *Id.* *id.* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 » 26 20
III. *Documenti* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 . . . . » 23 40
IV. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 20 novembre 1861 al 12 aprile 1862 » 32 20
V. *Documenti* — Dal 18 febbraio 1861 al 30 giugno 1862 . . . . » 34 80
VI. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 26 febbraio al 12 aprile 1862 » 19 »

Tipografia G. Favale e Comp. – Torino

LA PROVINCIA

Giornale degli annunzi giudiziari nella circoscrizione della Corte d'Appello di Torino ed amministrativi del Circondario

		ANNATA	SEMESTRE	TRIMESTRE
Per Torino e tutto il Regno d'Italia, franco per posta	L.	22	12	6 50
Svizzera e Roma	»	36	19	10 »
Francia	»	48	25	13 »
Inghilterra, Austria, Germania, Belgio, Spagna, Portogallo	»	60	32	17 »
Grecia, Turchia ed Egitto (via Ancona)	»	82	42	22 »

Un numero cent. CINQUE — Un numero arretrato cent. 25.

Il Giornale ha il formato dell'antica *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*.

Le associazioni si ricevono alla tipografia GIUSEPPE FAVALE e COMP., ed agli uffici postali, come pure presso i soliti corrispondenti della medesima.

Si pubblica tutti i giorni comprese le Domeniche, escluse le quattro solennità, verso le ore 8 pom.

Inserzioni centesimi 25 per linea o spazio di linea.

La *Provincia* pubblica un'appendice quotidiana, in cui, oltre romanzi, racconti, novelle, viaggi, vi saranno periodicamente ogni settimana una RIVISTA GIUDIZIARIA, una RIVISTA TEATRALE, ed una CONVERSAZIONE LETTERARIA.

Nel corpo del Giornale poi verranno con frequenza pubblicate delle *Varietà: di scienza, di belle arti, d'industria, di bibliografia, di critica sociale.*

Dei romanzi e racconti che occuperanno l'Appendice, la maggior parte sarà di originali italiani, alcuni saranno tradotti fra quelli che parranno più acconci e interessanti nelle straniere letterature.

Fra i primi a pubblicarsi saranno:

Un matrimonio per amicizia, racconto del secolo XVII, di Vittorio Bersezio.

Madamigella Stauffacher, tradotto dall'olandese, di Van-der-Velden.

La plebe, romanzo sociale di Vittorio Bersezio.

Seguiranno:

Un romanzo di Luigi Pietracqua — Un racconto di F. D. Botto — *Scene della vita artistica*, di Fulvio Accudi, ecc. ecc

Firenze - G. BARBÈRA, Editore
Collezione Diamante

I quattro poeti. - Sei volumi con ritratto . . . . L. 13 50.

(Si vendono anche separati.)

Satire e poesie minori, di V. Alfieri, *del principe e delle lettere, della tirannide.* Libri due. - Tre volumi con ritratto . . . . » 6 75.

(Si vendono anche separati.)

Autobiografie. - Un vol. . . . » 2 25.
Cronica fiorentina, di M. Dino Compagni. - Un volume . . . . » 2 25.
Le mie prigioni, di Silvio Pellico. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.
La secchia rapita, di A. Tassoni. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.
Rime e lettere, di M. Buonarroti. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.
Ritratti, allocuzioni e pensieri, scelti dalla Storia d'Italia, di F. Guicciardini. - Un vol. con ritratto » 2 25
Il Principe e altri scritti politici, di N. Machiavelli. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25
Le commedie, di Niccolò Machiavelli. - Un vol. . . . . » 2 25
Le Poesie liriche, di Vincenzo Monti. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
I poemi, di V. Monti. - Due vol. » 2 25
Apologia, di A. Caro contro L. Castelvetro. - Un vol. con ritratto » 2 25
L'Eneide, di Virgilio, volgarizzato da A. Caro. - Un vol. . . . . . . » 2 25
Rime, di L. de' Medici. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Le poesie, di Giuseppe Giusti. - Un vol. con ritratto . . . . . » 2 25
Il Decameron, di G. Boccacci. - Tre vol. con vignette . . . . . » 6 75
La Fiammetta, di G. Boccacci. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Capricci e aneddoti di artisti, descritta da G. Vasari. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25
Poesie, di Francesco Redi. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25
Rime e lettere, di Vittoria Colonna. Un vol. con ritratto . . . . . » 2 25
Le novelle, di Franco Sacchetti. - Due vol. con 2 incisioni . . . . » 4 50
Satire, odi e lettere, di Salvatore Rosa. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25
Poesie, di Gabriele Rossetti. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Gli ammaestramenti degli antichi, per Fra B. da San Concordio . » 2 25
Memorie, di C. Goldoni scritte da lui med. - Due vol. con ritratto » 4 50
Il Malmantile racquistato, di Lorenzo Lippi. - Un vol. con ritr. . . » 2 25
Rime, di M. Cino da Pistoia, e d'altri Poeti nel Secolo XIV. - Un vol. col ritratto di Cino . . . . » 2 25
Viaggio in Terra Santa, di L. Frescobaldi, e *Viaggio al monte Sinai* del Sigoli. - Un vol. . . . . . . » 2 25
Poesie, di Giuseppe Parini. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Fior di leggende, del Secolo XIV. - Due volumetti . . . . » 4 50
L'Aminta e rime scelte di Torquato Tasso. - Un vol. . . . . . » 2 25
Le storie e gli opuscoli, di Tacito, volgarizzate da B. Davanzati . » 2 25
Gli annali, di Tacito, volgarizzati da B. Davanzati. - Due vol. . . . » 4 50
La vita nuova e le rime, di Dante Alighieri. - Un vol. . . . . . . » 2 25
Poesie, di Gasparo Gozzi. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Rime e lettere, di Francesco Berni. - Un vol. con ritratto . . . . . » 2 25
Della congiura Catilinaria e della guerra Giugurtina, libri due di Sallustio, volgarizzati da Fra B. da San Concordio. - Un vol. . . . . » 2 25
Scritti vari, di Galileo Galilei. - *Il saggiatore.* - Due vol. con ritratto e incisione . . . . » 4 50

(Si vendono anche separati.)

Le Confessioni, di Sant'Agostino. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25
Della natura delle cose, di Lucrezio Caro. (da pubblicarsi) . . . » 2 25
Della filosofica consolazione, di Boezio. (da pubblicarsi) . . . . » 2 25

NB. Le opere suddette si trovano dai principali librai d'Italia. Dirigendosi all'editore G. Barbèra in Firenze con vaglia postale saranno inviate *franche* in tutto il Regno.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento

		Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze	L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	»	46	24	13
Svizzera	»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)	»	52	27	15
Inghilterra e Belgio	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania	»	82	48	27
Id. per il solo Giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	60	31	16

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, numero 20.

Nelle provinci del regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta tipografia e dai principali librai. — Fuori del regno, alle direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20 — Arretrato cent. 40.

Firenze — Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, 20.

CATALOGO

DELLE

OPERE PUBBLICATE

DALLA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

TORINO — VIA D'ANGENNES — PALAZZO CARIGNANO

Allario — Tables de nomenclature, français-ital., 1 vol. L. 4 »
Alasia — Theologiae moralis, 8 volumi in-4° grande » 30 »
* Atti del Parlamento subalpino:
Ristampa del 1848, 5 volumi in-4° grande . . . » 56 80
» del 1849, 6 » . . . . » 78 60
» del 1850, 2 » . . . . » 45 60
* Atti del Parlamento italiano:
Ristampa del 1860, 3 volumi in-4° grande . . . » 39 20
» del 1861, 5 » . . . . » 145 20
* Atti del Municipio di Torino: annate 1849-50-51-52-57-58-59-60-62-63, a L. 10 caduna . . . . » 100 »
Bertolotti — Il Salvatore (terza edizione), 1 volume. » 5 »
Bon-Compagni — Considerazioni sull'Italia centrale, 1 vol. » 3 50
* Borghi — Sull'ordinamento della marina militare italiana, 2 volumi . . . . » 16 »
Bionci — I miei trent'anni, 1 volume . . . . » 1 »
Boron — Repertorio della legislazione costituzionale sarda, ossia doppio indice degli atti del Governo dall'anno 1848 a tutto il 1859, 1 volume in-8° . . . . . » 2 50
Borsani — L'uomo e la società, 1 volume in-8° . . . » 5 »
Brofferio — (Memorie di): *I miei tempi*, 2 volumi in-16° (il primo e secondo della raccolta) . . . . . . » 5 »
Bunsen — I segni del tempo o lettere sopra la libertà di coscienza, 1 volume in-8° . . . . » 4 »
Caranti — La nuova Roma, 1 fascicolo in-12° . . . . » » 20
Carutti — Storia di Emmanuele III, 2 volumi in-8° . » 10 »
Casper — Manuale pratico di medicina legale, tradotto dal tedesco dal dottore Emilio Leone, con aggiunte del cavaliere Carlo Demaria, 2 volumi in-8°. (Opera utile a tutti i medici, specialmente condotti, ai magistrati ed agli avvocati) . . . . L. 16 »
Cavalleri — Dinastia di Napoleone - Ricordi storici del primo impero, 1 volume . . . . » 1 20
Chapusot — Vera cucina casalinga, 1 volume in-16° . » 4 50
* Chevallay — Collezione di massime per la formazione dei regolamenti municipali, 1 fascicolo in-8° . . . » 2 »
Cibrario — Brevi notizie storiche e genealogiche dei Reali di Savoia, 1 volume in-4° . . . . » 3 50
— Operette varie: Delle finanze della monarchia di Savoia ne' secoli XIII e XIV — Dell'origine dei cognomi — Vita di Filiberto Pingone — Lezione sopra un sonetto di Dante — Dei conti d'Asti — Nota sul commercio degli schiavi — Lettere scritte in un viaggio di Spagna e di Portogallo, 1 volume in-8° grande » 5 »
— Lettere inedite di santi, papi, principi, illustri guerrieri e letterati con note ed illustrazioni, 1 vol. in-8° » 10 »
— Notizie sulla vita di Carlo Alberto, 1 volume in-8° » 2 50
— Dell'economia politica del medio evo (quinta edizione italiana), 2 volumi in-8° grande . . . . . . » 12 »
— Novelle, nuova edizione riveduta dall'autore, 1 volume in-16° . . . . » 1 50
Ciccone — Coltivazione del gelso e governo del filugello, 1 volume in-8° con incisioni . . . . » 5 »
Chiala — Une page d'histoire du Gouvernement représentatif en Piémont, 1 volume in-8° grande . . . » 6 »
* Claretta — Memorie storiche intorno alla vita ed agli studi di Gian Tommaso Terraneo, 1 volume in-8° » 4 »
* — Notizie storiche intorno alla vita ed ai tempi di Beatrice di Portogallo, duchessa di Savoia . . . » 4 »
Codice civile, 1 volume in-8° . . . . » 3 50
Collezione delle leggi, dei regolamenti e delle decisioni sul registro-bollo, 1 volume diviso in 3 libri. . » 5 30
— volume II diviso in 5 fascicoli . . . . » 8 70
Costa archiepiscopus — Synodus dioecesana taurinensis, 1 volume in-12° . . . . » 2 »
Durio — Raccolta di epigrafi, 1 volume in-8° . . . . » 3 »
Elena — Lezioni di diritto commerciale per le scuole, 1 volume in-8° . . . . » 6
* Ferrarotti — Manuale delle Corti d'Assisie e dei Giurati, 1 volume in-8° grande . . . . » 4 »
Festi — Il movimento italiano nel Trentino un opuscolo in-12° . . . . L. 1 »
Gallenga — Storia del Piemonte dai primi tempi alla pace di Parigi del 30 marzo 1856, 2 volumi in-8° . . » 10 »
Gioberti — Opere postume:
La riforma cattolica della Chiesa, 1 volume. . . . » 4 40
La filosofia della rivelazione, 1 volume . . . . . » 5 50
La protologia, 2 volumi . . . . » 18 85
Miscellanee, 2 volumi . . . . » 20 »
Ricordi e carteggio, 3 volumi . . . . » 25 »
Gioberti — Introduzione allo studio della filosofia, 2 volumi in-8° . . . . » 19 40
Considerazioni sulle dottrine religiose di Cousin, 1 volume in-8° . . . . » 2 80
— Rinnovamento italiano, 2 vol. in-8° grande . . . » 20 »
Heyse — Sistema della scienza delle lingue. Opera postuma edita dal dottore H. Steinthal. Prima versione dal tedesco e corredata di alcune note, per Emilio Leone, 1 volume in-8° . . . . » 4 »
Mancini-Oliva — Patria ed amore (Canti di) . . . . » 4 »
Manuale ad uso dei membri del Parlamento, contenente le principali leggi organiche dello Stato ed i regolamenti delle due Camere, ecc., 1 volume compatto di 522 pagine, legato in tela inglese . . . . . . » 8 »
Appendice al detto Manuale . . . . » 3 »
Marocco — Basilica magistrale di Torino: Sunti storico-statistici, 1 volume . . . . » 5 »
— Cenni sull'arte tipografica, 1 volume in-12° . . . » 2 »
— Considerazioni sopra la donna, strenna per l'anno 1864:
Edizione elegante in cartoncino. . . . . . . » 3 »
Id. in tela . . . . » 4 »
Massini — Vita dei Santi, 6 volumi . . . . » 9 »
Miraglia — Canti dell'esilio, 1 volume . . . . . . » 2 »
Michelini Alessandro — Storia della marina militare del cessato regno di Sardegna, 1 volume . . . . . » 3 »
Monumenti legali del Regno Sardo dal secolo XII al XV:
Statuti d'Agliè, anno 1448 . . . . » 2 »
» di Pavone, anni 1326-1507 . . . . » 2 »
» d'Ivrea, anno 1334 . . . . » 4 »
» di San Giorgio, anni 1343, 1422 e 146 . . » 4 »
» di Strambino, anno 1438 . . . . » 2 60
Mozzoni — Tavole cronologiche critiche della storia della Chiesa universale. Venezia 1852, 1 atlante in foglio » 80 »
Musso — Prime letture ad uso delle scuole . . . . . » » 15
Oberti — Leggi e regolamenti di polizia, 1 volume . » 5 »
Officia propria sanctorum novissima, 1 volume . . L. 2 »
Rocca — Senza politica (Racconti), 1 volume . . . . » 4 »
Raccolta generale dei regolamenti, manifesti, notificazioni ed altri provvedimenti per l'amministrazione della Città di Torino, 1 volume in-8° . . . . » 10 »
Raccolta dei regolamenti, manifesti, istruzioni, ecc., per la polizia urbana e rurale della Città di Torino, 1 volume in-8° . . . . » 4 »
Regolamento per l'amministrazione interna del Municipio di Torino, 1 volume . . . . » 1 50
Regolamento per l'ornato e polizia edilizia della Città di Torino, 1 fascicolo . . . . » » 80
Ropolo — L'amore a vent'anni, romanzo, 1 volume . » 1 50
Rovere — Descrizione del palazzo reale di Torino, 1 volume in-8° . . . . » 3 »
Rubini — Storia di Russia dai primitivi e principali suoi popoli sino all'anno 1723, 1 volume in-8° . . . » 7 50
Savini — Biblioteca delle Stravaganze, 3 volumi in-32° » 4 »
— Scandagli marittimi, 1 volume in-8° . . . . . . » 4 »
Statistica amministrativa del Regno d'Italia, 1 vol. in-4° » 8 »
Statistica della provincia di Sondrio, 1 volume in-4°. » 9 »
* Toussaint — Il Goudar nuovissimo, grammatica italiana e francese . . . . » 2 »
* — Primo libro di lettura francese . . . . » » 80
* — Sunto di storia generale, 1 volume . . . . . . » 2 50
Vella — La legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 25 ottobre 1859 ordinata al miglior uso degl'impiegati delle provincie e dei comuni (terza edizione con aggiunte). . . . . » 4 »
Vite dei santi e dei personaggi illustri dell'antico Testamento, ecc., 6 volumi in-12° . . . . » 12 »
Zobi — La Questione Romana esaminata nella sua soluzione, 1 fascicolo in-8° . . . . » » 80